

## SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 marzo 2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

L'anno 2014 il giorno 17 marzo alle ore 11.00 in via Cristoforo Colombo 44, Roma, presso gli uffici della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si riunisce, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni con nota prot. n. 0006708/TRI del 04.03.2014, la Conferenza di Servizi istruttoria con i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Esame dello stato di attuazione degli interventi adottati e/o in corso di adozione in tema di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica all'interno dell'area perimetrata: Industria Colori Freddi, Azienda Agricola Cascina Le Betulle, Fratelli Posio, CLAIPA, ENI Div. R&M, ENIPOWER.
2. Campagne di monitoraggio delle acque sotterranee coordinate da ARPA Mantova ed effettuate dalle diverse aziende ubicate nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico".
  - 2.1 Decima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee (Settembre 2010);
  - 2.2 Undicesima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee (Novembre 2011);
  - 2.3 Campagna acque 2013: monitoraggio del surnatante.

### 3. Società Versalis:

Esame della documentazione:

- 3.1 "Documentazione di risposta alla Conferenza di Servizi Decisoria del 25.07.13. Prescrizione relativa alla rimozione del mercurio nel sondaggio SP24" trasmessa da Versalis S.p.A. con nota prot. 54 del 10/02/2014 e acquisito al prot. MATTM n. 0005671/TRI del 20/02/2014;
- 3.2 "Documentazione di risposta alla Conferenza di Servizi Decisoria del 25.07.13. Studio "Il Canale Sisma: mercurio e altri contaminati" trasmessa da Versalis S.p.A. con nota prot. 420 del 20/12/2013 e acquisito al prot. MATTM n. 0001582/TRI del 20/01/2014;
- 3.3 "Documentazione di risposta alla Conferenza di Servizi Decisoria del 25.07.13. Interventi su terreni ed Acque di Falda con tecnologia MPE (Fase 1), trasmesso da VERSALIS ed acquisito dal MATTM al prot. 55386 del 15/11/2013;
- 3.4 "Relazione tecnica sull'analisi storica e valutazione della diffusione di LNAPL in sito" trasmessa da Versalis S.p.A. con nota prot. 39 del 30/01/2014 e acquisito al prot. MATTM n. 0003153/TRI del 03/02/2014;
- 3.5 Report semestrale del monitoraggio della barriera idraulica (Ottobre 2012 - Marzo 2013), trasmesso da Versalis S.p.A. con nota prot. 268 del 19/07/2013 e acquisito al prot. MATTM n. 44712 del 30/07/2013;
- 3.6 "Documentazione a) Nota Tecnica relativa all'installazione di punti di monitoraggio Soil Gas; b) Nota Tecnica dei risultati della campagna di soil gas effettuata tra Luglio e Ottobre 2013" trasmessa da Versalis S.p.A. con nota prot. 354 del 29/10/2013 e acquisito al prot. MATTM n. 53423 del 30/10/2013;

### 4. Società Edison:

Esame della documentazione:



4.1 Test pilota di Air Sparging accoppiato a Soil Vapour Extraction nell' area della Ex Sala Celle, documentazione trasmessa da Edison Spa e acquisita dal. MATTM prot 57175 del 03/12/2013;

5. Società Syndial:

Esame della documentazione:

5.1 Report di monitoraggio acqua di falda in area collina e in area Valliva, documentazione trasmessa da Syndial con note prot.22 del 19/12/2012, prot. 41456 del 4/2/2013 e prot. 13 del 19/09/2013 e acquisita al MATTM rispettivamente ai prot. 51238 del 21/12/2012, prot.14280 del 19/02/2013 e prot. 49358 del 25/09/2013;

6. Società IES:

Esame della documentazione:

6.1 Recupero del prodotto surnatante - 6° e 7° Stato di avanzamento delle attività e aggiornamento attuazione Fase II, documentazione acquisita dal MATTM rispettivamente ai prot. 42233 del 08/07/2013 e prot. 55251 del 14/11/2013;

6.2 Richiesta sopralluogo per definire tempi ed installazione dei sistemi di recupero del prodotto surnatante in area Belleli Energy CPE, nota acquisita dal MATTM prot. 6521 del 3/3/2014;

6.3 Area Villette:

a. Documentazione attestante l'indagine a verifica di gas interstiziale presso l'area "villette" esterna alla IES, documentazione trasmessa da IES S.p.A. ed acquisita dal MATTM rispettivamente ai prot. 19218/TRI/DI del 02/07/2012 e prot. 26032/TRI/DI del 14/09/2012;

b. Risultati analitici del campione di terreno prelevato nell'ambito delle operazioni connesse alla realizzazione di scavi indifferibili ed urgenti per il collettamento delle acque di falda emunte dall'area Villette, documentazione trasmessa da IES S.p.A. ed acquisita dal MATTM al prot. 19425/TRI/DI del 03/07/2012;

7. Società Belleli Energy CPE:

Esame della documentazione:

7.1 Planimetria ubicazione carotaggio piezometro 136 e risultati delle analisi effettuate sui 4 campioni di terreno trasmessa da Belleli Energy CPE s.r.l. con nota prot. 162 del 9/10/2013 e acquisita al prot. MATTM n. 51503 del 16/10/2013;

7.2 "Relazione geologica e geomorfologica relativa all'area Belleli" trasmessa da Belleli Energy CPE s.r.l. con nota prot. 2013-200 del novembre 2013 e acquisita al prot. MATTM n. 57884 del 09/12/2013;

8. Società Sogefi:

Esame della documentazione:

8.1 Relazione Tecnica sulla barriera idraulica per la messa in sicurezza d'emergenza delle Acque di Falda e del primo autocontrollo effettuato nel 2011, Relazione Tecnica. del piano di rimozione di due serbatoi interrati dismessi, documentazione trasmessa dalla Sogefi in data 22/09/2011 ed acquisita al MATTM dal prot. 30296/TRI/DI del 05 ottobre 2011;

8.2 Relazione tecnica del 2° autocontrollo semestrale del 2011 sulla barriera idraulica per la messa in sicurezza d'emergenza delle Acque di Falda, documentazione trasmessa dalla Sogefi in data 19/12/2011 ed acquisita dal MATTM al prot. 822/TRI/DI del 16 gennaio 2012;

- 8.3 "Risultati dell'autocontrollo sul sistema di Mise delle Acque di Falda (Agosto 2013)", trasmessi da Sogefi S.p.A. con nota del 02/10/2013 e acquisiti al prot. MATTM n. 50227 del 02/10/2013;
- 8.4 "Risultati dell'autocontrollo sul sistema di Mise delle Acque di Falda (Gennaio 2014)", trasmessi da Sogefi S.p.A. con nota del 01/02/2014 e acquisiti al prot. MATTM n. 0006065/TRI del 25/02/2014;
- 8.5 "Integrazione della Relazione Tecnica del piano di rimozione di due serbatoi interrati dismessi" trasmessa da Sogefi S.p.A. con nota del 17/01/2012 e acquisita al prot. MATTM n. 398 del 03/01/2013;

9. Società ITAS S.p.A:

Esame della documentazione:

- 9.1. Relazione Semestrale Impianto depurazione acqua di falda in Area Itas 2 - Rapporto n.12 - Settembre 2010, e in Area Itas - Rapporto n.9 - Settembre 2010, documentazione acquisita al MATTM al prot. 4898/TRI/DI del 15 febbraio 2011;
- 9.2. Relazione Semestrale Impianto depurazione acqua di falda in area ITAS 2 (ex Monteshell - Marzo 2011); e in area ITAS (Sede storica - Marzo 2011), documentazione acquisita al MATTM al prot. 23314/TRI/DI del 20 luglio 2011;

10. Società SOL:

Esame della documentazione:

- 10.1 Documentazione di risposta alla Conferenza di Servizi decisoria del 24/09/2012, trasmessa dalla Sol ed acquisita al MATTM al prot. 42842/TRI/DI del 30/11/2012;
- 10.2 Risultati analitici campioni di terreno e di acque sotterranee prelevati il 10-11.12.12 e 9.01.13 trasmessi da ARPA Lombardia ed acquisiti al MATTM al prot. 25928 del 3 aprile 2013

11. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Laura D'Aprile	MATTM
Angela Roviezzo	MATTM
Rosella Giuliani	ISPRA
Tiziana Forte	ISPRA
Laura Sinalpi	ISPRA
Federica Scaini	ISS
Angelo Elefanti	Regione Lombardia
Nicola Di Nuzzo	Regione Lombardia
Sergio Varisco	Regione Lombardia
Giancarlo Leoni	Provincia di Mantova
Giampaolo Galeazzi	Provincia di Mantova
Elena Molinari	Provincia di Mantova
Arianna Acerbi	Provincia di Mantova
Mariella Maffini	Comune di Mantova
Sandra Savazzi	Comune di Mantova

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
 Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
 e sue successive modifiche ed integrazioni

*[Handwritten signatures and initials are present below the table and the title, including names like 'Sergio Varisco', 'Giancarlo Leoni', 'Giampaolo Galeazzi', 'Elena Molinari', 'Arianna Acerbi', 'Mariella Maffini', 'Sandra Savazzi', and various initials.]*

Annibale Vareschi	Comune di Mantova
Carlo Licotti	ARPA Lombardia Dip. Mantova
Alessandro Bianchi	ARPA Lombardia Dip. Mantova
Marco Spaggiari	ARPA Lombardia Dip. Mantova
Andrea Gallio	ASL Mantova
Massimo Arvati	ASL Mantova
Giuseppe D'Ercole	CISL
Maria Rita Arioli	UGL Chimici
Domenico Di Martino	CGIL Nazionale
Natale Carapellese	CGIL Lombardia
Simona Fabiani	CGIL Nazionale
Geraldino Santopietro	FILCTEMCGIL Mantova
Stefano Lodi Rizzini	FILCTEM Mantova
Azelio Bacchetta	UILTEC Mantova
Paolo Spadafora	FEMCA Cisl Mantova

L'ing. D'Aprile, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi assume la presidenza ed affida all'ing. Roviezzo le funzioni di segretario verbalizzante. Introduce quindi l'esame dei punti all'Ordine del giorno, precisando che in relazione a ciascun punto di interesse saranno sentiti anche i proponenti.

Il foglio firma dei partecipanti, comprensivo dei soggetti proponenti, è allegato al presente verbale sotto la lettera A).

A tal fine consegna ai soggetti privati, per le aree di competenza e ai pubblici, per tutte le aree, le schede di sintesi dei documenti all'ordine del giorno predisposte dalla Direzione TRI del MATTM e allegate al presente verbale sotto la lettera B).

L'ing. D'Aprile in apertura di Conferenza di Servizi comunica che a breve i verbali delle Conferenze di Servizi istruttorie e decisorie verranno resi pubblici sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Fa presente inoltre che per il Sito di Interesse Nazionale di Laghi di Mantova e Polo Chimico, i lavori comportanti movimenti di terra dovranno avvenire in presenza di un operatore archeologico, così come richiesto dal Ministero per i Beni e le attività culturali con nota prot. n. 0269 del 20/06/2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 0040361/TRI/DI del 21/06/2013, nel caso in cui le aree stesse dovessero ricadere in zone sottoposte a vincoli archeologici.

Le Organizzazioni Sindacali richiedono che eventuali comunicazioni inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori siano trasmesse anche alle organizzazioni sindacali territoriali.

Si passa quindi ad esaminare i singoli punti all'ordine del giorno.

1. **Esame dello stato di attuazione degli interventi adottati e/o in corso di adozione in tema di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica all'interno dell'area perimetrata: Industria Colori Freddi, Azienda Agricola Cascina Le Betulle, Fratelli Posio, CLAIPA, ENI Div. R&M, ENIPOWER.**

L'ing. Roviezzo ricorda che in questo primo punto sarà esaminato lo stato di avanzamento delle attività delle aziende Industria Colori Freddi, Azienda Agricola Cascina Le Betulle, Fratelli Posio, CLAIPA, ENI Div. R&M, ENIPOWER.

Si evidenzia che nessuna delle Aziende sopra citate sono presenti alla Conferenza di Servizi pur se regolarmente convocate.

### 1.1 INDUSTRIA COLORI FREDDI

L'Azienda si occupa di produzione di colori con solventi a base di ragia minerale. L'area è stata caratterizzata prima della perimetrazione del SIN a seguito della perimetrazione del SIN è stata richiesta nella Conferenza di Servizi istruttoria del 10/11/2003 una integrazione della caratterizzazione con infittimento della maglia dei sondaggi ad oggi non ancora presentata.

In merito alla contaminazione delle acque di falda, l'ordinanza del 10 maggio 2012 (prot. 21/110), della Provincia di Mantova ha individuato la società Industria Colori Freddi quale responsabile della contaminazione da composti alifatici clorurati nelle acque di falda in corrispondenza delle aree poste a valle idrogeologico. In tale ordinanza la Provincia di Mantova ordina all'Industria Colori Freddi di adempiere a quanto previsto dagli art. 242 e 244 del D.Lgs. 152/2006 nonché a tutte le prescrizioni formulate dal MATTM.

La Provincia di Mantova con atto dirigenziale 21/259 del 15/10/2012 ha emesso anche un'altra ordinanza ai sensi dell'art.244 del D.Lgs 152/2006, con la quale si ordina all'Industria Colori Freddi di rimuovere e smaltire i sedimenti/rifiuti rinvenuti nel cavo San Giorgio e il successivo ripristino dei luoghi

L'azienda ha avviato, a seguito dell'ordinanza prot. 21/110 una messa in sicurezza d'emergenza sull'area di proprietà ritenuta non sufficiente dalla conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011.

Si ricorda poi che

A) la Prefettura di Mantova (nota prot. n 7291 del 23.01.2013, prot. MATTM n. 0006620 del 24.01.2013) ritiene che sia incontrovertibile che l'inquinamento delle acque di falda e la presenza di rifiuti nelle immediate vicinanze dell'area della ditta, stando alle relazioni di ARPA appaiono riconducibili alla responsabilità della ditta Colorificio Freddi;

B) il MATTM con nota prot. 0011646 dell'11/02/2013 ha chiesto alla Società alla Colori Freddi di:

1. rimuovere immediatamente tutti i rifiuti rilevati lungo il canale San Giorgio nel tratto adiacente all'area di proprietà;
2. eseguire nei tempi tecnici strettamente necessari le indagini volte ad individuare la presenza di rifiuti interrati nell'area di competenza, pianificate fin dal 27/02/2012 e già sollecitate;
3. trasmettere una dettagliata relazione tecnica, contenente i risultati delle indagini eseguite e l'eventuale stato di contaminazione rilevato, specificando la tipologia ed i quantitativi di rifiuti rimossi;
4. individuare ed attuare idonei interventi di messa in sicurezza di tutte le fonti attive di contaminazione presenti nell'area di proprietà;
5. procedere con l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell'area di proprietà, approvato nel 2006;
6. chiarire la tipologia delle opere edilizie in corso di esecuzione sull'area di proprietà; a tal proposito si sottolinea che qualsiasi intervento edilizio in area SIN dovrà essere preventivamente segnalato alla scrivente Direzione;

- Ha inoltre comunicato al Comune che il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo si protragga per più di un anno deve essere qualificato discarica ai sensi del D.lgs. 36/2003 con

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO

Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni

conseguente applicazione, dell'art. 3 della legge 549 del 1995 che impone al responsabile e al proprietario l'obbligo di ripristino, di risarcimento del danno ambientale e di pagamento del tributo di discarica.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria chiede alla Colori Freddi di:

1. integrare gli interventi di prevenzione/messa in sicurezza delle acque di falda già più volte richiesti;
2. rimuovere immediatamente tutti i rifiuti rilevati lungo il canale San Giorgio nel tratto adiacente all'area di proprietà;
3. eseguire nei tempi tecnici strettamente necessari le indagini volte ad individuare la presenza di rifiuti interrati nell'area di competenza di codesta ditta, pianificate fin dal 27/02/2012 e già sollecitate da questa Direzione;
4. trasmettere una dettagliata relazione tecnica, contenente i risultati delle indagini eseguite e l'eventuale stato di contaminazione rilevato, specificando la tipologia ed i quantitativi di rifiuti rimossi;
5. individuare ed attuare idonei interventi di messa in sicurezza di tutte le fonti attive di contaminazione presenti nell'area di proprietà;
6. procedere con l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell'area di proprietà, approvato nel 2006;
7. chiarire la tipologia delle opere edilizie in corso di esecuzione sull'area di proprietà; a tal proposito si sottolinea che qualsiasi intervento edilizio che comporti l'interferenza con le matrici ambientali: suolo, sottosuolo e acque di falda in area SIN dovrà essere preventivamente segnalato alla Direzione TRI del MATTM per gli adempimenti di competenza.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede al Comune di verificare se il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo si protrae da più di un anno e se l'accertamento dell'esistenza della discarica da parte degli organi di controllo sia avvenuta prima della denuncia del proprietario, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 549 del 1995 che impone al responsabile e al proprietario medesimo l'obbligo di ripristino, di risarcimento del danno ambientale e di pagamento del tributo di discarica.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di attivare azioni cautelative sul patrimonio della Società nei limiti previsti dalla normativa vigente.

## 1.2 AZIENDA AGRICOLA CASCINA LE BETULLE

Si ricorda che trattasi di area agricola interna al Sito di Interesse Nazionale di circa 87 ha. L'Azienda prevedeva un intervento di imboschimento con specie legnose per la produzione di biomassa per uso energetico mentre in precedenza era coltivata a pioppeto.

La Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011, visto il tempo trascorso dalla prima richiesta di presentazione del Piano di Caratterizzazione dell'area di competenza (Conferenza di Servizi decisoria del 31 luglio 2009), ha chiesto all'Azienda Agricola Cascina Le Betulle di presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale medesimo, il Piano di Caratterizzazione dell'area di proprietà.

L'azienda ha eseguito una parziale caratterizzazione delle acque di falda. I dati della caratterizzazione del 2008 hanno evidenziato contaminazione delle acque di falda da solventi. Nelle ultime campagne coordinate di monitoraggio delle acque di falda si è evidenziata una sola contaminazione da Ferro.

Effettuare la caratterizzazione da parte del proprietario è essenziale in quanto il proprietario è tenuto ad adottare misure di prevenzione al fine di impedire la diffusione della contaminazione ma in assenza della caratterizzazione del suolo, non è allo stato possibile individuare la fonte di contaminazione.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria chiede all'Azienda di presentare il Piano di Caratterizzazione dell'area di competenza.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede al Comune di Mantova di:

1. trasmettere il certificato di destinazione d'uso,
2. trasmettere la visura camerale dell'area al fine di definirne la proprietà.

### 1.3 FRATELLI POSIO

Si fa presente che le attività della suddetta azienda riguardano la vendita di ferramenta ma non la loro lavorazione o trasformazione. Si ricorda, inoltre, che


1. risulta una contaminazione delle acque di falda ma non sono stati avviati sull'area interventi di messa in sicurezza d'emergenza. La Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011 aveva richiesto l'avvio di interventi di messa in sicurezza d'emergenza per le acque di falda sull'area; senza peraltro avere individuato nell'area di proprietà dei Fratelli Posio la causa della contaminazione;
2. con Ordinanza emessa in data 10 maggio 2012 (prot. 21/110), la Provincia di Mantova ha individuato la società Industria Colori Freddi quale responsabile della contaminazione da composti alifatici clorurati nelle acque di falda in corrispondenza delle aree poste a valle idrogelologico tra le quali risulta esserci la società Fratelli Posio. In tale ordinanza la Provincia di Mantova ordina all'Industria Colori Freddi di adempiere a quanto previsto dagli art. 242 e 244 del D.Lgs. 152/2006 nonché a tutte le prescrizioni formulate dal MATTM.
3. i dati di caratterizzazione non hanno evidenziato alcun superamento dei limiti per i suoli.

La Conferenza di Servizi istruttoria rileva che, a prescindere da responsabilità, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione, i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono pertanto assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, infatti, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria chiede all'Azienda, di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito e/o dei fruitori dell'area all'inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di contaminazione nelle acque di falda.

---

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni



#### 1.4 CLAIPA

Si fa presente che per l'area in esame:

1. risulta una contaminazione delle acque di falda da solventi. Non sono stati avviati sull'area interventi di messa in sicurezza d'emergenza. La Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011 aveva richiesto l'avvio di interventi di messa in sicurezza d'emergenza per le acque di falda sull'area e un progetto di bonifica delle acque di falda, senza peraltro avere individuato nell'area di proprietà della Claipa la causa della contaminazione;
2. con Ordinanza emessa in data 10 maggio 2012 (prot. 21/110), la Provincia di Mantova ha individuato la società Industria Colori Freddi quale responsabile della contaminazione da composti alifatici clorurati nelle acque di falda in corrispondenza della area poste a valle idrogeologico tra le quali risulta esserci la società Claipa. In tale ordinanza la Provincia di Mantova ordina all'Industria Colori Freddi di adempiere a quanto previsto dagli art. 242 e 244 del D.Lgs. 152/2006 nonché a tutte le prescrizioni formulate dal MATTM.;
3. i dati di caratterizzazione non hanno evidenziato alcun superamento dei limiti per i suoli.
4. la Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011:
  - aveva preso atto dei documenti contenenti i risultati delle attività di caratterizzazione, delle attività di svuotamento delle vasche di decantazione e di svuotamento e rimozione della vasca di carico dell'acqua proveniente dal pozzo idrico di cui è dotato il P.V. carburanti, nonché della validazione di Arpa Lombardia;
  - aveva richiesto la trasmissione di un elaborato integrativo chiedendo una serie di chiarimenti;
  - in relazione alle attività di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del P.V. aveva formulato una serie di prescrizioni.

La Conferenza di Servizi istruttoria rileva che, a prescindere da responsabilità, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione, i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono pertanto assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, infatti, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria chiede all'Azienda, di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito e/o dei fruitori dell'area all'inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di contaminazione nelle acque di falda.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede, inoltre, all'Azienda di:

1. trasmettere il certificato di destinazione urbanistica dell'area;

2. aggiornare gli enti in merito all'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto idrico e alle attività di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del P.V. carburanti di CLAIPA S.p.A.

### 1.5 ENI Div. R&M

Si fa presente che per l'area in esame:

1. risulta una contaminazione delle acque di falda da solventi ed idrocarburi;
2. con Ordinanza emessa in data 10 maggio 2012 (prot. 21/110), la Provincia di Mantova ha individuato la società Industria Colori Freddi quale responsabile della contaminazione da composti alifatici clorurati nelle acque di falda in corrispondenza delle aree poste a valle idrogeologico tra le quali risulta esserci la società ENI Div. R&M. In tale ordinanza la Provincia di Mantova ordina all'Industria Colori Freddi di adempiere a quanto previsto dagli art. 242 e 244 del D.Lgs. 152/2006 nonché a tutte le prescrizioni formulate dal MATTM;
3. la Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011:
  - ha ritenuto approvabile con prescrizioni *Progetto di Bonifica dei suoli dell'area dell'ex P.V. IP.*;
  - ha richiesto di avviare idonei interventi di messa in sicurezza delle acque di falda, nonché di presentare il progetto di bonifica delle acque di falda medesime, tenendo conto di tutti gli analiti per i quali è stato riscontrato un superamento delle CSC e ottemperando ad una serie di prescrizioni.

La Conferenza di Servizi istruttoria rileva che, a prescindere da responsabilità, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione, i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono pertanto assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, infatti, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria chiede all'Azienda, di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, una *Analisi di Rischio sito-specifica* elaborata al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito e/o dei fruitori dell'area all'inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di contaminazione nelle acque di falda.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede all'Azienda di presentare il progetto di bonifica delle acque di falda per gli analiti la presenza dei quali è riconducibile alle attività del Punto Vendita.

### 1.6 ENIPOWER.

Si fa presente che in area Enipower:

1. con decreto d'urgenza del 05 ottobre 2012 è stato approvato il Progetto di bonifica delle acque di falda - Rev.2. I lavori sono iniziati a maggio 2013.

---

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni

Handwritten signatures and initials of various participants in the meeting, including names like 'Bi', 'G', and 'S. 10/14/14'.

2. le aree III e IV sono risultate non contaminate per i suoli in base alla caratterizzazione effettuata nel 2002 in sede locale mentre le aree XII e XVI sono risultate contaminate da PCB. La variante del *Progetto di bonifica dei terreni delle aree XII e XVI*, è stata ritenuta approvabile con prescrizioni dalla Conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011. Ad oggi nell'area XII è stata riscontrata anche una contaminazione da Mercurio e la direzione TRI con nota prot. 6474 del 28/02/2014 ha chiesto all'Azienda di trasmettere una idonea variante progettuale che aggiorni il modello concettuale di distribuzione della contaminazione presente nelle aree oggetto di Bonifica.

L'Azienda in Conferenza di Servizi puntualizza di aver già trasmesso l'aggiornamento del modello concettuale e la revisione del Progetto in data 14/03/2014 e che gli interventi di compensazione ambientale in area SIN sono stati già completati.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria rimanda l'esame degli elaborati alla prossima conferenza di servizi.

### 1.7 Area Canuti

In chiusura del presente punto all'ordine del giorno la Provincia di Mantova segnala che il sig. Canuti, per l'area di proprietà, presenterà nuovamente una istanza per una restituzione agli usi legittimi. Tale istanza era stata già esaminata dalla Conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011.

Si evidenzia che le acque di falda nell'area di proprietà Canuti presentano comunque una contaminazione da solventi clorurati.

La Conferenza di Servizi ribadisce quanto già deliberato dalla Conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011 e rileva che, a prescindere da responsabilità, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione, i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono pertanto assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, infatti, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria chiede all'Azienda, di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito e/o dei fruitori dell'area all'inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di contaminazione nelle acque di falda.

Si introduce quindi la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno

2. Campagne di monitoraggio delle acque sotterranee coordinate da ARPA Mantova ed effettuate dalle diverse aziende ubicate nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico".

- 2.1 Decima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee (Settembre 2010);

- 2.2 Undicesima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee (Novembre 2011);

- 2.3 Campagna acque 2013: monitoraggio del surnatante.

L'ing. Roviezzo ricorda che nel sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico si effettua il monitoraggio delle acque sotterranee in modo coordinato tra le varie aziende, utilizzando una rete di piezometri ritenuta significativa in base ad ubicazione e profondità dei punti di controllo. La Conferenza di servizi decisoria del 31/07/2009 ha stabilito di effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio della falda in ingresso e in uscita dal sito attraverso il campionamento dei piezometri disposti lungo gli allineamenti individuati nella relazione ARPA prot. n. 173224 del 18/12/2007 e di effettuare ogni due anni il monitoraggio di tutti i piezometri. Ad oggi sono state eseguite 12 campagne coordinate di monitoraggio. I risultati di ogni campagna di monitoraggio vengono inoltre inseriti in una banca dati georeferenziata e collegati a un programma GIS; vengono così effettuate delle elaborazioni cartografiche che permettono, attraverso l'evidenziazione della contaminazione con differenti colori, di individuare le aree critiche e la necessità di attivare misure di messa in sicurezza d'emergenza. Le Aziende che partecipano alle citate campagne coordinate di monitoraggio presentano i dati al MATTM e all'ARPA Lombardia. Arpa alla fine di ogni campagna presenta una relazione di validazione e commento delle attività svolte.

## 2.1 Decima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee (Settembre 2010).

Alla X campagna coordinata di monitoraggio hanno partecipato le aziende ubicate nel Polo chimico di Mantova. Sono state acquisite dal MATTM i dati relativi alla decima campagna da parte delle seguenti aziende: IES ( prot. MATTM n. 348/TRI/DI del 07/01/2011), BELLELI ENERGY (prot. MATTM n. 27217/TRI/DI del 27/10/2010), CLAIPA (prot. MATTM n. 29099/TRI/DI del 15/11/2010), ENIPOWER (prot. MATTM n. 33786/TRI/DI del 28/12/2010 e al prot. 33791/TRI/DI del 28/12/2010), POLIMERI EUROPA (prot. MATTM n. 18475/TRI/DI del 08/06/2011), TEA (prot. MATTM n. 254/TRI/DI del 05/01/2011), PROVINCIA DI MANTOVA (prot. MATTM n. 27188/TRI/DI del 06/09/2011), SOL (prot. MATTM n. 11268/TRI/DI del 05/04/2011), SYNDIAL S.p.A. (prot. MATTM n. 6136/TRI/DI del 24/02/2011, prot. 13637/TRI/DI del 26/04/2011 e prot. 27578/TRI/DI del 09/09/2011).

Tutte le attività sono state coordinate da ARPA Lombardia che oltre a supervisionare le attività ha trasmesso alla fine una relazione di valutazione e validazione dei risultati.

Di seguito, pertanto, si sintetizzano le conclusioni della *Relazione di valutazione e validazione dei risultati della decima campagna coordinata di monitoraggio* -- trasmessa da Arpa Lombardia (prot. MATTM n. 26765/TRI/DI del 31/08/2011):

1. la Ditta Industria Colori Freddi S.Giorgio continua a non partecipare al monitoraggio coordinato nonostante i suoi piezometri, che nelle prime campagne di monitoraggio avevano evidenziato elevatissime concentrazioni di sostanze inquinanti, in particolare alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, non vengano controllati da diverso tempo.
2. la Società Syndial non ha trasmesso i rapporti di prova; per la validazione e le elaborazioni sono stati utilizzati i dati forniti in forma di tabella.
3. la Società Polimeri Europa non ha trasmesso tutti i rapporti di prova relativi ai campioni prelevati; per le elaborazioni dei dati relativi ai campioni privi di rapporto di prova sono stati utilizzati i dati forniti nel formato richiesto per la banca dati.
4. la Società ENI non ha inviato i rapporti di prova relativi ai campioni di acqua sotterranea prelevati presso l'ex P.V. IP 2096 di via Brennero;
5. a condizione di tener conto del risultato più cautelativo fra ARPA/Ditta, si ritiene di poter estendere l'affidabilità analitica, per tutte le Ditte coinvolte nel monitoraggio, anche ai risultati relativi ai campioni non "controllati" da ARPA.

11

6. dai risultati analitici di tali campioni si può constatare che nei piezometri in ingresso al SIN non sono stati rinvenuti valori analitici eccedenti i limiti di legge, ad eccezione di un lieve supero di Manganese nel piezometro S27Sog (52 µg/l a fronte di un limite di 50 µg/l), mentre nei piezometri lungo la sponda destra del Canale Diversivo Mincio sono stati riscontrati valori fuori limite per i parametri Arsenico, Ferro, Manganese e Diclorometano.

ARPA Lombardia nella medesima relazione di monitoraggio formula le seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. si ritiene che l'attuale sistema di messa in sicurezza della falda tra la raffineria IES e lo stabilimento Belleli Energy, sia insufficiente a trattenere le acque sotterranee contaminate e ad impedire quindi che vengano raggiunti i bersagli ambientali costituiti dalle aree umide e dal fiume Mincio;
2. si evidenzia una maggiore efficacia del sistema di sbarramento idraulico in funzione presso le ditte ITAS e Sogefi Filtration rispetto al sistema di messa in sicurezza della falda attivo presso l'area Villette della IES;
3. la contaminazione da Benzene in zona S1 è confermata anche nel vicino piezometro SD665 in proprietà Syndial, si ritiene opportuno che la Syndial relazioni in merito alle attività di monitoraggio svolte trimestralmente in questa zona valutando eventualmente la necessità di incrementare le misure di messa in sicurezza della falda anche in relazione alla messa in funzione dei pozzi di emungimento nell'adiacente area Collina in zone di proprietà Polimeri Europa (pozzi Synd da 1 a 10).
4. è opportuno verificare i risultati delle attività di monitoraggio trimestrale è l'area omogenea D di Syndial dove in due piezometri sono stati riscontrati valori di Benzene superiori alle CSC, pari a 1,9 µg/l nel piezometro DP5 e 1,3 µg/l nel S22Sog; la presenza di una possibile criticità in questa zona è confermata anche dall'andamento nel tempo delle concentrazioni del parametro idrocarburi i cui valori, pur rimanendo inferiori al limite di legge, sono risultati in aumento nelle ultime campagne di monitoraggio.
5. lungo il canale diversivo Mincio si conferma che la porzione superficiale dell'acquifero principale sia maggiormente contaminata rispetto alla porzione profonda e come l'attuale sistema di messa in sicurezza della falda lungo la sponda destra del Canale Diversivo Mincio (pozzi di "presidio" di Polimeri Europa) non sia sufficiente a trattenere la contaminazione entro i confini di proprietà;
6. si conferma la presenza all'interno dello stabilimento Polimeri Europa di aree fortemente inquinate in cui è necessario attivare dei veri e propri sistemi di bonifica, sia dei terreni che delle acque sotterranee, in quanto la sola attivazione di misure di sbarramento idraulico non è sufficiente a far diminuire, in corrispondenza delle aree critiche interne allo stabilimento, la contaminazione delle acque sotterranee.

Si evidenzia che Syndial con nota prot.22 del 19/12/2012 (esaminata al successivo punto 5 all'ordine del giorno) ha trasmesso le proprie osservazioni alla relazione di validazione della decima campagna coordinata di monitoraggio. In particolare Syndial dichiara che:

1. in area collina la falda sospesa e la falda principale sono due corpi idrici separati;
2. in area valliva la contaminazione da benzene risulta essere circoscritta alla subarea D e all'antistante area S1;
3. il canale diversivo Mincio non può esercitare azione drenante dell'area collina in quanto la quota della falda in area Collina in virtù degli emungimenti è sempre inferiore alla quota del canale diversivo Mincio;

## 2.2 Undicesima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee (Novembre 2011);

All'undicesima campagna coordinata di monitoraggio hanno partecipato le aziende ubicate nel Polo chimico di Mantova. Sono state acquisite dal MATTM i dati relativi all'undicesima campagna da parte delle seguenti aziende: **IES** (prot. MATTM n. 6620/TRI/DI del 08/03/2012), **ENIPOWER** (prot. MATTM n. 4783/TRI/DI del 22/02/2012), **VERSALIS** (prot. MATTM n. 24787/TRI/DI del 31/08/2012), **TEA** (prot. MATTM n. 1363/TRI/DI del 19/01/2012), **SOL** (prot. MATTM n. 4789/TRI/DI del 22/02/2012), **SOGEFI FILTRATION** (prot. MATTM n. 821/TRI/DI del 16/01/2012), **SYNDIAL** (prot. MATTM n. 23996/TRI/DI del 01/10/2012).

Tutte le attività sono state coordinate da ARPA Lombardia che oltre a supervisionare le attività ha trasmesso alla fine una relazione di valutazione e validazione dei risultati.

Di seguito, pertanto, si sintetizzano le conclusioni della *Relazione di valutazione e validazione dei risultati della undicesima campagna coordinata di monitoraggio*, trasmessa da ARPA Lombardia ed acquisite dal MATTM al prot. 46970 del 10/12/2012 (in quanto sostituisce la relazione acquisita al prot. MATTM45147 del 05/12/2012):

- la Ditta Industria Colori Freddi S. Giorgio, sebbene ubicata all'interno del perimetro del SIN e individuata nelle precedenti campagne coordinate di monitoraggio come sito da cui provengono le elevate concentrazioni di solventi clorurati, non si è resa disponibile a procedere con il controllo dei piezometri presenti all'interno della sua proprietà;
- la Ditta Belleli Energy CPE ha partecipato solo alla campagna di misura del surnatante e non al monitoraggio idrochimico delle acque sotterranee; ciò non ha permesso di verificare l'evoluzione del plume di contaminazione generato dal surnatante presente in area Belleli che a tutt'oggi non risulta sia stato oggetto di recupero.
- la Società Agricola "Cascina delle Betulle", sebbene sollecitata, non ha trasmesso i risultati analitici relativi ai campioni di acque sotterranee prelevati dai piezometri presenti nell'area di sua proprietà.
- a condizione di tener conto del risultato più cautelativo fra ARPA/Ditta, si ritiene di poter estendere l'affidabilità" analitica, per tutte le Ditte coinvolte nel monitoraggio, anche ai risultati relativi ai campioni non "controllati" da ARPA.
- la mancata partecipazione alla campagna coordinata di monitoraggio idrochimico da parte della Società Belleli Energy CPE, ubicata in parte a valle idrogeologica rispetto alla Raffineria IES, non consente di formulare considerazioni in merito all'efficacia delle barriere idrauliche presenti presso la Raffineria né di aggiornare lo stato della contaminazione delle acque sotterranee presso lo stabilimento Belleli stesso. Tenuto conto che l'area di proprietà Belleli Energy CPE è interessata dalla presenza di surnatante ma priva di qualsiasi sistema di sbarramento idraulico in grado di intercettare il pennacchio di contaminazione che si genera in falda, si ribadisce quanto già espresso nell'ambito della valutazioni delle precedenti campagne coordinate di monitoraggio, ossia che le acque sotterranee inquinate scorrono indisturbate verso le aree vallive ed il fiume Mincio.

ARPA Lombardia nella medesima relazione di monitoraggio formula le seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. diversamente da quanto riscontrato nelle precedenti campagne coordinate di monitoraggio, in alcuni piezometri presenti in area collina Syndial ha rinvenuto concentrazioni di PCDD/PCDF superiori al limite di legge, come evidenziato nella cartografia n.7; nel piezometro Pz5, in cui è stata registrata la più elevata concentrazione di PCDD/PCDF (oltre 1000 volte il limite di legge) la contaminazione riguarda anche il parametro PCB. Tenuto



conto della pericolosità del parametro PCDD/PCDF e della ubicazione dell'area risultata contaminata che insiste sul fiume Mincio, si ritiene che tale situazione possa costituire un elemento di criticità, anche in relazione al fatto che a breve inizieranno gli interventi di bonifica dell'area collina che, se non eseguiti con le dovute precauzioni, potrebbero favorire la migrazione della contaminazione rinvenuta verso il bersaglio sensibile rappresentato dal Fiume Mincio.

2. si ritiene opportuno evidenziare come alcuni piezometri ubicati lungo il Diversivo Mincio, che, per le sue caratteristiche costruttive potrebbe costituire un bersaglio e una via di fuga dei contaminanti, risultino contaminati da Triclorometano (cartografia n. 14). Si fa inoltre presente che alcuni composti clorurati risultano presenti, in concentrazioni superiori ai limiti di legge, solo in corrispondenza di alcuni piezometri di Syndial e della ditta ex Polimeri Europa ubicati nella parte meridionale del SIN (viene riportata a tal proposito l'elaborazione cartografica n. 15 relativa alla distribuzione della contaminazione del parametro 1,1,2 Tricloroetano). La situazione descritta potrebbe essere correlata alla presenza, in questa porzione del SIN, di un'altra sorgente di contaminazione oltre a quella già individuata nelle precedenti campagne coordinate di monitoraggio, ossia l'Industria Colori Freddi San Giorgio.
3. presenza di Mercurio in falda in prossimità dell'edificio sala celle dell'ex impianto cloro-soda in area di proprietà ex Polimeri Europa;
4. presenza di Triclorometano in corrispondenza dei piezometri lungo il Diversivo Mincio che potrebbe costituire un veicolo verso l'esterno della contaminazione;
5. contaminazione di natura organica, riferita anche a composti cancerogeni, rinvenuta in area Collina e che potrebbe migrare verso il Fiume Mincio se non adeguatamente confinata nell'ambito dei prossimi interventi di bonifica previsti nell'area;
6. presenza di composti alifatici clorurati cancerogeni nei piezometri a valle dello sbarramento idraulico presente nella zona settentrionale del SIN costituito dall'insieme dei pozzi in esercizio presso le Ditte ITAS, Sogefi, Industria Colori Freddi S.Giorgio ed area Villette IES;
7. presenza di contaminazione di natura idrocarburica nei piezometri in area IES a valle dello sbarramento idraulico che insiste su via Brennero; pur non avendo a disposizione i dati relativi ai piezometri di valle presenti in area di proprietà Belleli Energy CPE, dal momento che non sono presenti in questa zona sistemi di confinamento idraulico, le acque sotterranee inquinate scorrono indisturbate verso le aree umide ed il Fiume Mincio.

Si ricorda che nell'ambito della XI campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee sono state effettuate anche misure dello spessore del **surnatante** nei vari piezometri/pozzi presenti nei vari stabilimenti; tali misure, insieme a quelle ottenute nella successiva campagna specifica per la misura del prodotto libero condotta nel marzo 2012, sono state utilizzate, mediante interpolazione con il metodo dei poligoni di Thiessen, per determinare l'estensione della superficie interessata dal surnatante e verificare nel tempo eventuali variazioni. I risultati di tali elaborazioni sono stati trasmessi con nota ARPA prot. n.109857 del 6 agosto 2012 (prot. MATTM 23178 del 08/08/12)


### 2.3 Campagna acque 2013: monitoraggio del surnatante.

Si ricorda che nell'ambito della Campagna acque 2013 sono state effettuate dapprima le misure dei livelli di falda e degli spessori di surnatante e successivamente, nei piezometri privi di prodotto organico, sono stati prelevati campioni di acqua sotterranea finalizzati alla caratterizzazione idrochimica della falda.

Le misure di spessore del surnatante sono state eseguite dalle ditte che nelle precedenti campagne di monitoraggio avevano evidenziato la presenza di prodotto organico: Raffineria IES, Belleli Energy, Versalis e Syndial.

Di seguito, pertanto, si sintetizzano le conclusioni della *Relazione monitoraggio surnatante 2013* trasmessa da ARPA Lombardia (prot. MATTM n. 5751 del 21/02/2014):

1. gli elevati spessori di surnatante misurati in Belleli Energy nella campagna acque 2013 confermano l'indifferibile necessità di attivare, in questa zona, idonei sistemi di recupero del prodotto organico. Inoltre, è necessario che vengano attivati, più a valle, dei sistemi di sbarramento idraulico per intercettare la falda e quindi il pennacchio di contaminazione.
2. si ribadisce pertanto l'importanza che venga richiesto e realizzato uno sbarramento idraulico non solo a valle dell'area IES ma anche a valle dello stabilimento Belleli Energy, in zona darsena.
3. si ritiene pertanto necessario che la società IES incrementi il recupero del prodotto surnatante nelle aree esterne all'allineamento dei pozzi barriera, ad esempio realizzando una serie di pozzi di emungimento in sostituzione degli attuali piezometri in cui peraltro il recupero avviene manualmente. Inoltre, nelle aree in cui il prodotto organico è in fase residua e il recupero con pozzi attrezzati con dual-pump è poco efficiente, occorre prevedere l'applicazione di altri sistemi di recupero come ad esempio i pozzi MPE (multi phase extraction).
4. dall'esame dei dati storici di Versalis la ditta individua un'altra area con potenziale presenza di prodotto, in corrispondenza degli ex impianti di produzione Tetrametri di Propilene (PR1) e Dodecil Benzene Lineare (PR5A); si chiede pertanto alla ditta di realizzare, in questa zona, almeno 2 nuovi piezometri/pozzi.
5. si chiede inoltre alla Versalis di proseguire il monitoraggio periodico finalizzato a verificare la presenza di prodotto organico anche nei piezometri presenti in altre aree critiche dello stabilimento, fuori dalle "aree di studio" della relazione Versalis, in particolare in corrispondenza della rampa di carico delle ferrocisterne (piezometri FCIS), della zona pipeline e del parco serbatoi dove alcuni pozzi (es. pozzi Pipe, PS1, DIS12, DIS16, A, D, ecc.) in passato avevano fatto registrare presenza di surnatante.
6. risulta pertanto evidente come l'attuale sistema di recupero del prodotto organico, basato su 41 pozzi attrezzati con dual-pump e piezometri da cui il surnatante viene recuperato manualmente in occasione dei monitoraggi periodici, debba essere incrementato in modo considerevole.
7. si chiede alla Società Versalis di procedere quanto prima al "*potenziamento del sistema di recupero prodotto, attrezzando i pozzi di dual pumping esistenti a pozzi Multi Phase Extraction (MPE) e realizzando ulteriori pozzi di estrazione ad integrazione della rete esistente*" secondo quanto previsto dal progetto presentato dalla ditta ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avendo cura di far intersecare le aree di influenza dei pozzi fino a coprire interamente le aree con presenza di prodotto organico.
8. si ricorda che la ditta dovrà verificare l'eventuale presenza di prodotto organico anche all'esterno delle aree d'influenza dei pozzi MPE mediante la realizzazione di nuovi piezometri, qualora non siano disponibili punti di monitoraggio già esistenti; tali piezometri dovranno essere realizzati con il tratto fenestrato in corrispondenza della zona di oscillazione della falda e posti ad una distanza pari al doppio del raggio d'influenza dei pozzi MPE, ossia 50 metri l'uno dall'altro.



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large signature that appears to be 'A. H.' followed by a circled 'D'. Below it, there are initials 'R. P.' and 'T. P. de'. At the bottom right, there is a signature that looks like 'S. M. H.'. On the left side, there are several other signatures, including one that looks like 'L. S.' and another that looks like 'A. S.'. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria prende atto dei documenti relativi al monitoraggio delle acque sotterranee della decima ed undicesima campagna di monitoraggio trasmessi dalle Aziende e sopraccitati nonché delle relazioni di validazione della decima (nota ARPA prot. MATTM n. 26765/TRI/DI del 31/08/2011), undicesima (nota ARPA prot. MATTM n. 46970 del 10/12/2012) campagna coordinata di monitoraggio e del monitoraggio del surnatante di cui alle note ARPA prot. MATTM 23178 del 08/08/12 e prot. MATTM n. 5751 del 21/02/2014 e formula le seguenti prescrizioni:

1. si chiede alle Aziende Industria Colori Freddi S. Giorgio, Belleli Energy CPE, Società Agricola "Cascina delle Betulle", Società ENI div R&M, di garantire la partecipazione alle successive campagne coordinate di monitoraggio delle acque di falda;
2. si chiede a tutte le aziende di inviare all'Arpa non solo i dati analitici forniti sotto forma di tabella ma anche i rapporti di prova;
3. si chiede a tutte le aziende nelle proprie valutazioni, anche ai fini della redazione del modello concettuale del sito, di tener conto del risultato più cautelativo fra ARPA/Ditta;
4. si chiede ad Arpa Lombardia di continuare il monitoraggio delle acque anche sui piezometri realizzati da Sogesid;
5. visto che ad oggi il quadro della contaminazione delle acque di falda delle singole aree è ben conosciuto si chiede alle Aziende per le prossime campagne coordinate di monitoraggio di inviare le proprie relazioni ed i relativi certificati analitici solo ad ARPA Lombardia. Arpa Lombardia nelle proprie relazioni di validazione (che trasmetterà a tutti gli Enti) provvederà come di consueto a:
  - i. segnalare eventuali anomalie dello stato qualitativo delle acque di falda;
  - ii. formulare eventuali osservazioni/prescrizioni;

La Conferenza di servizi istruttoria evidenzia che per le prescrizioni relative alle singole aziende si rimanda ai punti specifici all'ordine del giorno della presente conferenza.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede inoltre alle Aziende che non hanno ancora ottemperato, di trasmettere ad ARPA Lombardia anche su supporto informatico ed in formato editabile, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, le seguenti informazioni aggiornate:

- a. cartografia in scala idonea con l'ubicazione di tutti i piezometri, pozzi, trincee, realizzati nell'area di competenza, individuando con precisione quali sono i piezometri oggetto di monitoraggio e quali in emungimento;
- b. data di attivazione del pozzo o del piezometro, profondità del piezometro e sua fenestrazione (falda sospesa/falda principale);
- c. dati aggiornati relativi alla portata emunta (precisando quella del singolo piezometro e quella totale), alla continuità delle operazioni di emungimento, al quantitativo totale di acqua fino ad oggi emunta, stoccata ed inviata a trattamento oltre che all'eventuale presenza di fasi separate rinvenute;
- d. dati aggiornati relativi al recapito finale delle acque emunte;
- e. indicazione dei piezometri con presenza di surnatante e dello spessore in essi rilevato;
- f. dati relativi al monitoraggio a valle della barriera con i piezometri ubicati in aree esterne alla zona di cattura della barriera medesima;
- g. calendario delle date del monitoraggio a valle idrogeologico;
- h. grafici relativi all'andamento delle concentrazioni dei contaminanti e dei livelli freaticometrici rilevati nel corso del tempo nei pozzi di monitoraggio.

La Conferenza di Servizi istruttoria, con riferimento a quanto evidenziato da ARPA Lombardia nell'XI campagna coordinata di monitoraggio, in merito alla contaminazione delle acque di falda da composti clorurati lungo il Diversivo Mincio solo in corrispondenza di alcuni piezometri di Syndial e della ditta Versalis situazione che potrebbe essere correlata alla presenza, in questa porzione del SIN, di un'altra sorgente di contaminazione oltre a quella già individuata nelle precedenti campagne coordinate di monitoraggio (Industria Colori Freddi San Giorgio), chiede alla Provincia di Mantova di voler attivare, in relazione alla problematica sopra elencata, le procedure previste dall'art. 244, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/06 (avvio e conclusione del procedimento volto ad identificare l'eventuale responsabile dell'inquinamento nonché diffida dell'eventuale responsabile a provvedere).

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede ad ARPA Lombardia di rivedere il protocollo analitico utilizzato alla luce degli esiti delle campagne coordinate già condotte.

Si introduce quindi la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno

### 3. Società Versalis:

- 3.1 "Documentazione di risposta alla Conferenza di Servizi Decisoria del 25.07.13. Prescrizione relativa alla rimozione del mercurio nel sondaggio SP24" trasmessa da Versalis S.p.A. con nota prot. 54 del 10/02/2014 e acquisito al prot. MATTM n. 0005671/TRI del 20/02/2014;
- 3.2 "Documentazione di risposta alla Conferenza di Servizi Decisoria del 25.07.13. Studio "Il Canale Sisma: mercurio e altri contaminati" trasmessa da Versalis S.p.A. con nota prot. 420 del 20/12/2013 e acquisito al prot. MATTM n. 0001582/TRI del 20/01/2014;
- 3.3 "Documentazione di risposta alla Conferenza di Servizi Decisoria del 25.07.13. Interventi su terreni ed Acque di Falda con tecnologia MPE (Fase 1), trasmesso da VERSALIS ed acquisito dal MATTM al prot. 55386 del 15/11/2013;
- 3.4 "Relazione tecnica sull' analisi storica e valutazione della diffusione di LNAPL in sito" trasmessa da Versalis S.p.A. con nota prot. 39 del 30/01/2014 e acquisito al prot. MATTM n. 0003153/TRI del 03/02/2014;
- 3.5 Report semestrale del monitoraggio della barriera idraulica (Ottobre 2012 - Marzo 2013), trasmesso da Versalis S.p.A. con nota prot. 268 del 19/07/2013 e acquisito al prot. MATTM n. 44712 del 30/07/2013;
- 3.6 "Documentazione a) Nota Tecnica relativa all' installazione di punti di monitoraggio Soil Gas; b) Nota Tecnica dei risultati della campagna di soil gas effettuata tra Luglio e Ottobre 2013" trasmessa da Versalis S.p.A. con nota prot. 354 del 29/10/2013 e acquisito al prot. MATTM n. 53423 del 30/10/2013;
- 3.7 Integrazione del piano di indagine in area N, trasmessa da Versalis S.p.A. con nota prot. 81/2014 del 6/03/2014 e acquisito al prot. MATTM n. 7032 del 6/03/2014.

L'ing. Roviezzo ricorda che con nota prot. 81/2014 del 6/03/2014 (prot. MATTM n. 7032 del 6/03/2014) Versalis ha trasmesso il documento: *Integrazione del piano di indagine in area N*. Tale documento pur non essendo stato inserito all'ordine del giorno della presente conferenza di Servizi, in quanto trasmesso successivamente alla lettera di convocazione, sarà esaminato al punto 3.7) del presente punto all'ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame dei vari documenti posti all'OdG.

17



I documenti di cui al punto 3.1) *Prescrizione relativa alla rimozione del mercurio nel sondaggio SP24* e al punto 3.6) *Nota Tecnica relativa all' installazione di punti di monitoraggio Soil Gas* saranno trattati unitamente in quanto strettamente correlati.

Il documento di cui al punto 3.1) contiene risposte puntuali alla prescrizione formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013 alla società Versalis S.p.A. di misure di prevenzione finalizzate alla rimozione del Mercurio nella sorgente di contaminazione SP24.

Per dimostrare la non necessità di misure di prevenzione finalizzate alla rimozione del Mercurio nella sorgente di contaminazione SP24 ha effettuato degli approfondimenti tecnici nell'area interessata tramite una caratterizzazione di dettaglio e una campagna di misure nel soil gas (tematica approfondita in uno specifico documento di cui al punto 3.6) trasmesso da Versalis S.p.A. con nota prot. 354 del 29/10/2013).

Tramite detta caratterizzazione viene evidenziata la presenza di uno strato di peci alla profondità compresa tra 3-5m che, secondo il progettista, impedisce di fatto la mobilizzazione del mercurio sia come biodisponibilità per il comparto acquatico che come volatilità verso il comparto aria.

I risultati dell'eluato e del soil gas vengono riportati nel documento in esame e viene specificato che la tematica del soil gas è approfondita nel documento Versalis S.p.A. prot. 354 del 29/10/2013 di cui al punto 3.6) del presente punto all'ordine del giorno.

Sulla documentazione in esame sono stati acquisiti i pareri espressi da ARPA Lombardia, e dalla Struttura di assistenza tecnica alla Direzione congiuntamente ad ISPRA..

Più precisamente

A. ARPA (nota prot. n 34238 del 13.03.2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 7938 del 14.03.2014 - Allegato C) ha osservato quanto segue:

- con riferimento agli approfondimenti effettuati dalla Ditta circa la caratterizzazione della "sorgente SP24", che riconducono la contaminazione da Mercurio, Idrocarburi pesanti, PCDF e PCB ai fanghi di dragaggio del fondo del Canale Sisma, poiché non si può escludere che tali fanghi di dragaggio possano essere stati depositati anche in altre zone dello stabilimento, ad esempio sulla sponda destra del canale in corrispondenza della sorgente SP23, si chiede alla Ditta di indicare in quali altre aree sia possibile individuare la presenza di tali materiali, utilizzando a tale scopo anche le informazioni desumibili dalle indagini di caratterizzazione dei terreni eseguite sull'intero stabilimento.
- in merito al monitoraggio dei soil gas si ritiene opportuno che la Ditta concordi con gli Enti le modalità tecnico-operative tenendo conto anche delle indicazioni previste dalle linee guida di ARPA Lombardia.

B. la Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione TRI del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con ISPRA nella riunione tecnica del 5 marzo 2014, al fine di applicare appieno la nuova normativa sui riporti ha chiesto di:

1. ampliare il test dell'eluato a tutti gli inquinanti presenti nel sito;
2. trasmettere una relazione di dettaglio dove sia evidenziata la modalità di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i certificati di detti test e non solo i risultati.
3. in ogni caso, in relazione all'area SP24, caratterizzata da una forte contaminazione di mercurio (sorgente di contaminazione) si ribadisce che non è accettabile da un punto di vista sanitario il permanere di una così alta contaminazione da mercurio. Ciò con riferimento a tutte le disposizioni comunitarie che indicano per tale contaminate un obiettivo di riduzione dello stesso nell'ambiente. Conseguentemente si chiede nuovamente che l'azienda, al di là della

dimostrazione di un rischio accettabile tramite le analisi condotte, preveda sistemi idonei per una sua minimizzazione.

Inoltre ISS con nota prot. 26/02/2014-0007091 (prot. MATTM n. 0006789/TRI del 04/03/2014 - Allegato D) in merito alla proposta, approvata in conferenza di servizi decisoria di individuare come obiettivo di bonifica per il mercurio la CSC per la specifica destinazione d'uso industriale e commerciale nei suoli ritiene di confermare quanto già espresso in precedenza ossia l'identificazione di un obiettivo di bonifica pari a 5 mg/kg per il Mercurio. Ciò anche sulla base di una serie di osservazioni tra cui:

1. il mercurio potrebbe essere rimobilizzato e progressivamente creare un rischio per le falda acquifere sottostanti;
2. il SIN di Laghi di Mantova e Polo Chimico si trova in un'area sensibile dal punto di vista idrologico con il rischio di rilascio dal suolo di sostanze pericolose come il Mercurio nell'intero bacino idrografico;
3. alcune analisi di ARPA avevano rilevato la presenza di mercurio anche nella colonna d'acqua superficiale dei laghi di Mantova.

L'Azienda si riserva di rispondere ai singoli pareri nel momento in cui riceverà il verbale. In particolare con riferimento alla contaminazione di Mercurio, il rappresentante di Versalis dichiara la Versalis è proprietario incolpevole e quindi si propone solo di verificare solo se sussistono elementi per porre in essere misure di prevenzione. Versalis ricorda, infine, di aver chiesto alla Provincia di Mantova l'avvio per la contaminazione da Mercurio le procedure previste dall'art. 244, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/06 (avvio e conclusione del procedimento volto ad identificare l'eventuale responsabile dell'inquinamento nonché diffida dell'eventuale responsabile a provvedere).

In riferimento alla presenza di peci nell'area, il Prof. Bacci, consulente di Versalis, precisa che l'origine di tale contaminazione è da attribuirsi alla presenza di residui degli elettrodi di grafite dismessi in uso presso l'ex impianto clorosoda. Tali elettrodi sono caratterizzati da una elevata presenza di IPA e furani.

Il Presidente evidenzia quindi che, alla luce delle precisazioni del Prof. Bacci, si conferma la presenza nell'area di stabilimento di rifiuti contenenti peci costituiti dal disfacimento degli elettrodi di grafite dismessi.


La Conferenza di Servizi dopo ampio e approfondito esame dei documenti acquisiti ritiene che Versalis debba:

1. rimuovere, come misura di prevenzione, il mercurio nella sorgente di contaminazione SP 24;
2. adottare, nella rielaborazione dell'analisi di rischio, come obiettivo di bonifica per il Hg nei terreni la Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per la specifica destinazione d'uso (Commerciale e Industriale), conformemente al parere dell'Istituto Superiore di Sanità;

La Conferenza di Servizi, inoltre, ritiene che prima della presentazione dell'Analisi di rischio così come richiesta dalla Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013, vista la presenza di peci nell'area di stabilimento e della presenza di materiali di riporto nell'area di stabilimento, Versalis debba:

1. trasmettere una relazione tecnica che contenga una valutazione, sulla base dei dati in possesso dell'Azienda di tutti i rifiuti e i materiali di riporto presenti nell'area. In

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni



particolare poiché non si può escludere che i fanghi di dragaggio possano essere stati depositati anche in altre zone dello stabilimento, ad esempio sulla sponda destra del canale in corrispondenza della sorgente SP23, si chiede di indicare in quali altre aree sia possibile individuare la presenza di tali materiali, utilizzando a tale scopo anche le informazioni desumibili dalle indagini di caratterizzazione dei terreni eseguite sull'intero stabilimento. A tale relazione devono essere allegate anche tutte le stratigrafie dei sondaggi realizzati per la caratterizzazione;

2. rimuovere i rifiuti presenti nell'area di stabilimento;
3. in relazione ai materiali di riporto, ove presenti in area di stabilimento, prima dell'eventuale applicazione dell'analisi di rischio agli stessi, applicare quanto disposto dall'art.41, comma 3 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98 (di conversione del DL n.69/2013). Tenuto conto che l'obiettivo primario degli interventi di bonifica è la rimozione o l'isolamento definitivo delle fonti di contaminazione al fine di eliminare o ridurre la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee e non pregiudicare il mantenimento o il conseguimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria 2000/60/CE, il materiale classificato come "materiale di riporto" deve essere sottoposto a test di cessione per verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In caso di non conformità al test di cessione il materiale di riporto dovrà essere rimosso o trattato ai sensi della Parte Quarta del D.lgs 152/2006, o sottoposto a messa in sicurezza permanente ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n.2/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.28/2012, come modificato dall'art. 41, comma 3 del Decreto Legge n.69/2013 convertito dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. La metodica da utilizzare per il test di cessione da utilizzare è quello previsto dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.; L'eluato deve essere confrontato con la Tabella 2 Acque sotterranee Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006.
4. Il test dell'eluato, deve essere esteso a tutti gli inquinanti inorganici presenti nel sito, secondo le indicazioni di ARPA, e deve essere trasmessa una relazione di dettaglio dove sia evidenziata la modalità di esecuzione del test di cessione e siano allegati anche i certificati di detti test e non solo i risultati.

La Conferenza di Servizi, infine, richiede a Versalis di concordare con ARPA le modalità tecnico-operative e la durata dei monitoraggi di soil-gas, tenendo conto anche delle indicazioni previste dalle linee guida di ARPA Lombardia.

3.2) L'ing. Roviezzo illustra brevemente il documento *Studio "Il Canale Sisma: mercurio e altri contaminati"*. L'elaborato è stato trasmesso dalla società Versalis in risposta alla prescrizione della Conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013 che chiedeva di trasmettere, con riferimento ai sedimenti contaminati del Canale Sisma, la descrizione delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art. 242 del Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/06.

Il documento si pone l'obiettivo di fare il punto sullo stato di conoscenza acquisita sul problema Mercurio nel canale Sisma al fine di valutare le eventuali necessità di mettere in atto misure di prevenzione. Nella documentazione in esame l'autore si propone di fare una rilettura delle informazioni fino ad oggi acquisite. L'azienda ritiene che il canale Sisma è un sistema dove è in corso

da tempo una operazione di Monitored No-Action che non richiede alcuna misura di prevenzione e propone perciò il controllo del Mercurio nei pesci del Canale Sisma con cadenza quinquennale. Sulla documentazione in esame sono stati acquisiti i pareri espressi da ARPA Lombardia e dalla Struttura di assistenza tecnica alla Direzione, congiuntamente ad ISPRA.

Il contenuto dei suddetti pareri può essere così sintetizzato:

A. ARPA (nota prot. n. 34238 del 13.03.2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 7938 del 14.03.2014 - Allegato C) ha osservato quanto segue:

1. Per quanto riguarda il Canale Sisma, tenuto conto che la Ditta propone di seguire un processo di attenuazione naturale basato su un approccio No-Action che prevede un monitoraggio finalizzato a seguire nel tempo il procedere del recupero naturale, si chiede alla Ditta la presentazione di un dettagliato Piano di monitoraggio delle varie matrici ambientali coinvolte; si precisa fin da ora che le attività di monitoraggio dovranno essere concordate e svolte con il controllo degli Enti.

B. la Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione TRI del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare **di concerto con ISPRA** nella riunione tecnica del 5 marzo 2014 ha osservato quanto segue:

1. la Direttiva 39/2013, relativa alle sostanze prioritarie nel settore della tutela delle acque, fissa come standard di qualità per il Hg nel "biota", per le acque sia marino costiere che interne, il valore di 20 µg/kg di peso umido. Attualmente, nella normativa nazionale, il valore di 20 µg/kg peso umido si applica solo nel caso delle acque marino costiere; tuttavia tenendo presente che la direttiva sopra citata dovrà essere recepita entro il 14.09.2015, i valori oggi riscontrati nel biota (*Tilapia sp*) e riportati nel documento in oggetto, evidenziano una presenza di Hg fino a 0,5 mg/kg cioè più di un ordine di grandezza superiore al parametro standard di qualità che dovrà essere recepito entro dicembre 2015.

2. In relazione al rispetto o meno del valore sanitario fissato nel regolamento CE 1881/2006 per il Hg nel pescato pari a 0,5 mg/kg fresco le analisi effettuate nel corso della campagna del 2007, hanno evidenziato alcuni superamenti e/o situazioni vicini al limite. Nella campagna 2011 si ha ancora un valore vicino al limite (0,45 mg/kg fresco) ancorché la media è di circa 0,2 mg/kg fresco.

3. Per quanto concerne l'idrodinamica del canale Sisma, già analizzata nella cosiddetta relazione Battelle del 2005, si evidenzia che, in assenza del documento originale, sulla sola base dei risultati di sintesi presentati, non possono essere verificate le conseguenti considerazioni relative alla non mobilità e alla non erodibilità dei sedimenti da parte della corrente anche in presenza di una eventuale piena del Mincio. Inoltre si ritiene che vada aggiornato lo studio idrodinamico già fatto considerando sezioni trasversali più distribuite nello spazio rispetto a quelle presentate e aggiornando le forzanti idrologiche con i dati degli ultimi dieci anni.

Tanto ciò premesso si evidenzia altresì la necessità di continuare l'azione di monitoraggio per i prossimi 5 anni, con cadenza annuale, sotto la supervisione di ARPA. Le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmessi a tutti i soggetti interessati.

Versalis si dichiara disponibile ad eseguire il contraddittorio con ARPA, ma non concorda con il monitoraggio annuale precisando che la proposta fatta di un monitoraggio quinquennale è sicuramente la scelta migliore. In particolare l'Azienda evidenzia che il superamento di Mercurio nel

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni



biota deve essere verificato sul pescato rappresentativo della situazione e pertanto è necessario calcolare il valor medio sul pescato.

La Conferenza di Servizi dopo ampio e approfondito esame dei documenti acquisiti ritiene che Versalis debba:

1. aggiornare lo studio idrodinamico già fatto considerando sezioni trasversali più distribuite nello spazio rispetto a quelle presentate e aggiornando le forzanti idrologiche con i dati degli ultimi dieci anni;
2. trasmettere tutta la documentazione di supporto che chiarisca anche le informazioni riportate nella relazione. In particolare si chiedono approfondimenti specifici su eventuali apporti solidi che a qualsiasi titolo arrivano nel canale;
3. continuare l'azione di monitoraggio per i prossimi 5 anni, con cadenza annuale, sotto la supervisione di ARPA. Le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmessi a tutti i soggetti interessati.
4. incrementare le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza se entro il dicembre 2015 il parametro standard di qualità per il Hg nel "biota" del canale Sisma dovesse continuare a mantenere concentrazioni superiori al limite comunitario fissato.

3.3) L'ing. Roviezzo illustra brevemente il documento di cui alla lettera c) *Documentazione di risposta alla Conferenza di Servizi Decisoria del 25.07.13. Interventi su terreni ed Acque di Falda con tecnologia MPE (Fase 1)*. La nota in esame di fatto è la nota di trasmissione dei progetti Versalis alla Direzione DVA del MATTM.

Si premette che:

1. ai fini della predisposizione del decreto di approvazione la Direzione TRI con note prot. 51935/TRI del 18/10/2013 e prot. 52001 del 21/10/2013 ha chiesto alla Regione Lombardia e alla Società Versalis di esprimersi in merito all'assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale dei progetti Versalis, condizione questa necessaria per poter emanare i decreti ministeriali di approvazione dei progetti. Sulla base di detti decreti ministeriali l'Azienda è tenuta a provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato nei tempi indicati nel progetto medesimo e l'inadempienza è punita con la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno con l'ammenda da 2000 euro a 26.000 euro;
2. Versalis con nota del 23 ottobre 2013 inviata anche alla Regione Lombardia e alla Direzione Generale DVA del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato le proprie considerazioni sulla verifica di assoggettabilità alla VIA per le singole aree di proprietà. In particolare per quel che riguarda l'area B+I e l'area R2 l'Azienda chiede alla Direzione DVA se i progetti debbano essere considerati di competenza statale in quanto prevedono sistemi di tenuta idraulica infissi a profondità superiori a 15m, per quel che riguarda il sistema di MPE chiedono alla Regione Lombardia l'assoggettabilità a VIA regionale quale trattamento di rifiuti, per quel che riguarda l'area L chiedono alla Direzione DVA e alla Regione Lombardia di considerare la non sussistenza di elementi oggettivi per una richiesta di Valutazione di assoggettabilità a VIA;
3. a seguito di tale nota la Regione Lombardia con due note del 5/11/2013, si è espressa in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti Versalis (area L, area B+I, progetto MPE, area R2, ed area ex sala celle) precisando che non rientrano tra le categorie progettuali per le

quali il D.lgs. 152/2006 e la l.r. 5/2010 contengono indicazioni in merito alla necessità di procedere alla valutazione ambientale regionale;

4. la Direzione DVA con nota dell'11/11/2013 ha richiesto, invece, a Versalis di acquisire tutta la documentazione progettuale;
5. Versalis ha trasmesso detta documentazione alla Direzione DVA con la nota in esame.

Si ricorda, inoltre, che la società Versalis con nota del 31/10/2013 ha trasmesso osservazioni alla conferenza di servizi del 25/07/2013 in merito alle prescrizioni dettate dalla stessa, con riserva di ogni ulteriore deduzione da formulare nelle sedi competenti. In particolare:

1. precisa di aver avviato le procedure dirette ad intervenire nell'area di propria competenza esclusivamente quale proprietario non colpevole e che tutta la contaminazione da Hg dell'intero polo petrolchimico è attribuibile alle gestioni precedenti;
2. contesta la prescrizione della Conferenza di Servizi decisoria in merito all'obiettivo di bonifica per il Hg nei terreni pari alla Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per la specifica destinazione d'uso (Commerciale e Industriale) ritenendola eccessivamente gravosa e riservandosi di contestare nelle opportune sedi tale prescrizione. Tale prescrizione deriva da uno specifico parere dell'istituto superiore di sanità;
3. per l'area B+I contesta la richiesta della Conferenza di Servizi decisoria di realizzare un confinamento fisico mediante l'infissione di palancole fino alla base dell'acquifero principale nel caso venisse accertata, attraverso la caratterizzazione in situ, che lo strato limo-torboso alla base dei rifiuti non ha protetto, in modo adeguato, l'acquifero principale sottostante e che alcune sostanze inquinanti hanno percolare verso il basso, in analogia a quanto previsto in Area Collina.
4. segnala che l'area R2 è stata venduta a Syndial.
5. rilevando l'eccessiva gravosità di alcune delle prescrizioni formulate la società si riserva di contestarle nelle opportune sedi.

Si ricorda, infine, che Versalis con nota prot. 66/2014 del 21/02/2014 (prot. MATTM 5814 del 21/02/2014) in merito al progetto B+I approvato nella parte di scavo e asportazione dei riporti misti a scarti presenti nell'area ha dichiarato di voler applicare la nuova normativa sui riporti ed ha quindi intenzione di presentare un nuovo progetto in linea con la citata normativa.

ARPA (nota prot. n 34238 del 13.03.2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 7938 del 14.03.2014 - Allegato C) ha osservato quanto segue:

1. si auspica che gli interventi previsti nei progetti presentati dalla Ditta e riguardanti la rimozione delle vasche con i fusti in area L, la rimozione dei rifiuti interrati in area B+I, la rimozione dei rifiuti in area collina R2, gli interventi in area ex Sala Celle e la rimozione del prodotto surnatante mediante pozzi MPE, approvati con prescrizioni dalla Conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013, alla luce della documentazione trasmessa successivamente da Versalis possano comunque essere oggetto di emanazione del decreto ministeriale di approvazione.

In riferimento alla problematica relativa alla VIA, il Presidente rileva che la Legge di conversione del "Destinazione Italia" (Legge 21 febbraio 2014 n.9) pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014 ha chiarito le disposizioni in materia di VIA, escludendo dall'assoggettabilità le opere di confinamento

**SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO**  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni



fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. In particolare l'art.4bis riporta quanto segue:

«Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati). - 1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al punto n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati".

2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati".

Ai sensi e per gli effetti di tale modifica normativa, risulta superata l'incertezza in merito all'assoggettabilità delle opere previste dal progetto a VIA. Pertanto il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ritiene di poter riavviare oggi stesso l'iter di emanazione dei decreti relativi ai progetti Versalis (area L, area B+I, progetto MPE, ed area ex sala celle).

Versalis conferma quanto già comunicato con nota prot. 66/2014 del 21/02/2014 (prot. MATTM 5814 del 21/02/2014) in merito al progetto B+I dichiarando di voler applicare per tale area la nuova normativa sui riporti e perciò presenterà a breve un nuovo progetto in linea con la citata normativa.

La Conferenza di Servizi, alla luce degli aggiornamenti normativi in tema di VIA di cui all'art. 4bis della Legge 21 febbraio 2014 n.9, chiede che siano predisposti immediatamente i decreti di approvazione dei progetti Versalis (area L, area B+I, progetto MPE, ed area ex sala celle).

3.4) L'ing. Roviezzo illustra brevemente il documento di cui al sottopunto 3.4 "Relazione tecnica sull'analisi storica e valutazione della diffusione di LNAPL in sito". Il documento è stato redatto per approfondire le conoscenze circa la presenza di prodotto surnatante all'interno dell'area di stabilimento Versalis. Tale studio è stato fatto anche in risposta a quanto evidenziato dalla nota ARPA Lombardia prot. 109857 del 6 agosto 2012 (prot. MATTM 23178 del 08/08/12) relativa al monitoraggio surnatante 2012 che evidenziava un incremento della distribuzione area di prodotto interpolata usando i poligoni di Thiessen.

Lo studio ha riguardato quattro macroaree principali denominate Zona 1 (Area impianto ST20), Zona 2 (area ex-cracking), Zona 3 (area Parco Serbatoi) e Zona 4 (area pozzi DISG e EN20bis), interessate storicamente dalla presenza di surnatante. In base allo studio effettuato l'Azienda dichiara:

1. le variazioni degli spessori apparenti di prodotto nel tempo sono dovute alle fluttuazioni della falda che portano ad una redistribuzione locale del prodotto;
2. nel tempo non sono comparse nuove aree con prodotto surnatante che risulta intrappolato e non mobile;
3. si contesta l'utilizzo del metodo dei poligoni di Thiessen per delimitare l'estensione del prodotto surnatante;
4. la minima quota di falda del 2012 ha consentito di intervenire su una parte di NLAPL in passato non recuperabile;
5. tutti i pozzi dove è stato riscontrato il surnatante sono attrezzati per il recupero dello stesso.

Si ricorda inoltre che Arpa Lombardia nelle relazione del monitoraggio surnatante 2013 (prot. MATTM n. 5751 del 21/02/2014) ha formulato specifiche prescrizioni/osservazioni sulle aree di competenza Versalis. In particolare:

1. dalle elaborazioni eseguite si può osservare che la stima della superficie complessivamente interessata dalla presenza di surnatante risulta circa 28.000 mq. Inoltre, dall'esame dei dati storici, la ditta individua un'altra area con potenziale presenza di prodotto, in corrispondenza degli ex impianti di produzione Tetrametri di Propilene (PR1) e Dodecil Benzene Lineare (PR5A); si chiede pertanto alla ditta di realizzare, in questa zona, almeno 2 nuovi piezometri/pozzi;
2. si chiede alla ditta di proseguire il monitoraggio periodico finalizzato a verificare la presenza di prodotto organico anche nei piezometri presenti in altre aree critiche dello stabilimento, fuori dalle "aree di studio" della relazione Versalis, in particolare in corrispondenza della rampa di carico delle ferrocisterne (piezometri FCIS), della zona pipe-line e del parco serbatoi dove alcuni pozzi (es. pozzi Pipe, PS1, DIS12, DIS16, A, D, ecc.) in passato avevano fatto registrare presenza di surnatante;
3. dalla relazione trasmessa da Versalis si evince inoltre che, a causa degli alti livelli di falda registrati nel periodo 2009-2011, un elevato quantitativo di prodotto organico è risultato "mascherato", intrappolato nelle porosità dell'acquifero saturo; quando nel 2012 la falda si è abbassata, tornando ai livelli registrati nel 2007 e nel 2008, il prodotto organico intrappolato è defluito dai terreni diventati insaturi facendo registrare, nei pozzi, spessori apparenti decisamente elevati: oltre i 300 cm nei pozzi CER1, CER2 e IWS, 267 cm nel pozzo ST201, 190 cm nel pozzo DISG, 255 cm nel pozzo DISP;
4. sempre dalla relazione Versalis "emerge come il prodotto surnatante sia stato riscontrato nel 2012 nelle stesse aree dove era presente secondo l'indagine del 1999". Risulta pertanto evidente come l'attuale sistema di recupero del prodotto organico, basato su 41 pozzi attrezzati con dual-pump e piezometri da cui il surnatante viene recuperato manualmente in occasione dei monitoraggi periodici, debba essere incrementato in modo considerevole; A tale proposito si chiede alla Società Versalis di procedere quanto prima al "potenziamento del sistema di recupero prodotto, attrezzando i pozzi di dual pumping esistenti a pozzi Multi Phase Extraction (MPE) e realizzando ulteriori pozzi di estrazione ad integrazione della rete esistente" secondo quanto previsto dal progetto presentato dalla ditta ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avendo cura di far intersecare le aree di influenza dei pozzi fino a coprire interamente le aree con presenza di prodotto organico.
5. si ricorda che la ditta dovrà verificare l'eventuale presenza di prodotto organico anche all'esterno delle aree d'influenza dei pozzi MPE mediante la realizzazione di nuovi piezometri, qualora non siano disponibili punti di monitoraggio già esistenti; tali piezometri dovranno essere realizzati con il tratto fenestrato in corrispondenza della zona di oscillazione della falda e posti ad una distanza pari al doppio del raggio d'influenza dei pozzi MPE, ossia 50 metri l'uno dall'altro.

Sulla documentazione in esame sono stati acquisiti i pareri espressi da ARPA Lombardia, dalla Struttura di assistenza tecnica alla Direzione congiuntamente ad ISPRA.

Più precisamente:

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni

25

- A. ARPA (nota prot. n 34238 del 13.03.2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 7938 del 14.03.2014 - Allegato C) ha osservato quanto segue:
1. Relativamente alla problematica del surnatante, la Ditta ha presentato i seguenti documenti:
    - ✓ Attività di messa in sicurezza d'emergenza presso lo stabilimento petrolchimico di Mantova. Recupero della fase libera surnatante, Environ, ott.2010;
    - ✓ Progetto per il recupero della fase organica, Aecom, gen.2011
    - ✓ Progetto operativo di bonifica dello stabilimento Polimeri Europa di Mantova, Intervento su terreni ed acque della falda con tecnologia MPE, Aecom, dic.2011
    - ✓ Analisi storica e valutazione della diffusione di LNAPL in sito, Golder Associates, dic.2013.
  2. Solamente nell'ultimo documento la Ditta fa riferimento a studi idrogeologici, che non risultano agli atti di questa Agenzia, effettuati nel 1999 da Dames&Moore per l'area ST20 e per l'area Parco serbatoi, in cui erano già individuate e delimitate le aree con il surnatante.
  3. In merito alle attività di recupero del surnatante, si ribadiscono le valutazioni e le richieste effettuate da questa Agenzia nella relazione "Campagna acque 2013: monitoraggio del surnatante", nota ARPA prot. 2014.0023352 del 21/02/2014.
  4. Si ritiene inoltre che la Ditta debba esplicitare il codice CER con il quale il prodotto organico derivante dalle attività di recupero viene conferito all'inceneritore, indicando anche i quantitativi annuali.
- B. la Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione TRI del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con ISPRA nella riunione tecnica del 12 marzo 2014 ha evidenziato che il documento contiene una ricostruzione dei profili storici della contaminazione e delle quantità di prodotto prelevato, da cui si evince che ad oggi persiste la necessità di provvedere al recupero del prodotto surnatante. Al di là della condivisione di ogni singola valutazione tecnica in merito alla differente tipologia di LNAPL presenti e dell'estensione delle aree interessate:
1. si condivide la conclusione dell'azienda, sulla necessità che il sistema di recupero sia ulteriormente potenziato secondo quanto previsto nel progetto operativo di bonifica di fase 1. (peraltro come richiesto da ARPA).
  2. Si raccomanda altresì che nel monitoraggio conseguente si tenga conto delle prescrizioni di ARPA in merito all'estensione del monitoraggio stesso mediante realizzazione di nuovi piezometri al di fuori delle aree di influenza dei pozzi MPE, anche per meglio definire l'estensione di prodotto surnatante.

Versalis dichiara di aver trasmesso una nota in data 26 febbraio di risposta alle prescrizioni formulate da Arpa Lombardia. In particolare l'Azienda si dichiara disposta a realizzare solo 1 dei due piezometri richiesti da Arpa Mantova.

La Conferenza di Servizi dopo ampio e approfondito esame dei documenti acquisiti chiede a Versalis:

1. di realizzare in corrispondenza degli ex impianti di produzione Tetrametri di Propilene (PR1) e Dodecil Benzene Lineare (PR5A); almeno 2 nuovi piezometri/pozzi per il recupero del prodotto surnatante;
2. di proseguire il monitoraggio periodico finalizzato a verificare la presenza di prodotto organico anche nei piezometri presenti in altre aree critiche dello stabilimento, fuori dalle "aree di studio" della relazione Versalis, in particolare in corrispondenza della rampa di carico delle ferrocisterne (piezometri FCIS), della zona pipe-line e del parco serbatoi dove alcuni pozzi (es. pozzi Pipe, PS1, DIS12, DIS16, A, D, ecc.) in passato avevano fatto registrare presenza di surnatante;
3. di comunicare alla Provincia di Mantova e all'Arpa Mantova il codice CER con il quale il prodotto organico derivante dalle attività di recupero viene conferito all'inceneritore, indicando anche i quantitativi annuali;
4. di trasmettere gli studi idrogeologici, che non risultano agli atti effettuati nel 1999 da Dames&Moore per l'area ST20 e per l'area Parco serbatoi, in cui erano già individuate e delimitate le aree con il surnatante;

3.5) L'ing. Roviezzo illustra brevemente il documento di cui al sottopunto 3.5 *Report semestrale del monitoraggio della barriera idraulica (Ottobre 2012 - Marzo 2013)*. Il documento descrive le attività di monitoraggio condotte nel periodo Ottobre 2012 - Marzo 2013. Il monitoraggio ha i seguenti obiettivi:

1. verifica del funzionamento impiantistico della barriera idraulica (verifica impiantistica);
2. verifica del contenimento idraulico della barriera (verifica idraulica);
3. verifica del contenimento delle acque sotterranee (verifiche chimiche).

L'azienda nelle conclusioni del documento ritiene che:

1. i controlli impiantistici hanno confermato l'efficienza di funzionamento del sistema di pompaggio in tutto il periodo considerato;
2. i risultati delle elaborazioni mostrano una buona efficienza impiantistica della barriera e le verifiche idrochimiche l'assenza di impatti significativi in tutti i pozzi oggetti di monitoraggio a valle del sito;
3. le verifiche idrauliche che verranno affinate a valle della modellazione mostrano un sostanziale controllo dei gradienti idraulici all'interno dello stabilimento.

Si ricorda, inoltre, che Arpa Lombardia nelle proprie relazioni di validazione delle campagne coordinate di monitoraggio ha formulato specifiche prescrizioni/osservazioni sulle aree di competenza Versalis. In particolare:

A) Prescrizioni/osservazioni Arpa formulate nella relazione di validazione della X campagna coordinata di monitoraggio (prot. MATTM prot. 26765/TRI/DI del 31/08/2011):

1. si conferma come la porzione superficiale dell'acquifero principale sia maggiormente contaminata rispetto alla porzione profonda e come l'attuale sistema di messa in sicurezza della falda lungo la sponda destra del Canale Diversivo Mincio (pozzi di "presidio" di Polimeri Europa) non sia sufficiente a trattenere la contaminazione entro i confini di proprietà;
2. sebbene la decima campagna coordinata di monitoraggio fosse destinata a verificare la qualità delle acque sotterranee in ingresso e in uscita dal Polo chimico, si è ritenuto opportuno effettuare un controllo anche su alcuni piezometri interni allo stabilimento Polimeri Europa, in particolare quelli che la ditta ha realizzato di recente in ottemperanza alle richieste effettuate

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
 Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
 e sue successive modifiche ed integrazioni

27

dalla Conferenza dei servizi decisoria del 31/07/2009 (rif. realizzazione di n.34 piezometri) e non ancora controllati in contraddittorio con ARPA. Si conferma la presenza all'interno dello stabilimento Polimeri Europa di aree fortemente inquinate in cui è necessario attivare dei veri e propri sistemi di bonifica, sia dei terreni che delle acque sotterranee, in quanto la sola attivazione di misure di sbarramento idraulico non è sufficiente a far diminuire, in corrispondenza delle aree critiche interne allo stabilimento, la contaminazione delle acque sotterranee.

**B) Prescrizioni/osservazioni Arpa formulate nella relazione di validazione della XI campagna coordinata di monitoraggio (prot. MATTM n. 46970 del 10/12/2012)**

1. si ritiene opportuno evidenziare come alcuni piezometri ubicati lungo il Diversivo Mincio, che, per le sue caratteristiche costruttive potrebbe costituire un bersaglio e una via di fuga dei contaminanti, risultino contaminati da Triclorometano (cartografia n. 14). Si fa inoltre presente che alcuni composti clorurati risultano presenti, in concentrazioni superiori ai limiti di legge, solo in corrispondenza di alcuni piezometri di Syndial e della ditta ex Polimeri Europa ubicati nella parte meridionale del SIN (viene riportata a tal proposito l'elaborazione cartografica n. 15 relativa alla distribuzione della contaminazione del parametro 1,1,2 Tricloroetano). La situazione descritta potrebbe essere correlata alla presenza, in questa porzione del SIN, di un'altra sorgente di contaminazione oltre a quella già individuata nelle precedenti campagne coordinate di monitoraggio, ossia l'Industria Colori Freddi San Giorgio;
2. presenza di Mercurio in falda in prossimità dell'edificio sala celle dell'ex impianto cloro-soda in area di proprietà ex Polimeri Europa;
3. presenza di Triclorometano in corrispondenza dei piezometri lungo il Diversivo Mincio che potrebbe costituire un veicolo verso l'esterno della contaminazione.

Sulla documentazione in esame sono stati acquisiti i pareri espressi da ARPA Lombardia.

Più precisamente ARPA (nota prot. n 34238 del 13.03.2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 7938 del 14.03.2014 - Allegato C) ha osservato quanto segue:

1. In relazione al monitoraggio della barriera idraulica si ritiene che i dati e le misure dei livelli debbano essere fornite su supporto informatico in formato editabile; a tale proposito si chiede alla Ditta di trasmettere periodicamente ad ARPA, indicativamente ogni 2 mesi, anche l'aggiornamento delle schede (editabili) relative ad ogni pozzo e piezometro riportanti i livelli di falda, le portate di emungimento e il surnatante recuperato (rif. file sorgenti della Relazione tecnica descrittiva del sistema di messa in sicurezza di emergenza della falda e della sua gestione, Aecom, gen.2011).
2. Poiché allo stato attuale le portate di ogni singolo pozzo della barriera idraulica sono regolate manualmente in funzione dei livelli piezometrici, delle portate dei pozzi adiacenti e degli eventuali fermi per manutenzione (con un numero di giorni di funzionamento effettivo pari a circa 178) si ritiene che il sistema debba essere predisposto per un controllo automatico in continuo, basato su un modello matematico idrogeologico; poiché tale modello è già stato illustrato, nelle sue linee generali, da Versalis durante un incontro tenutosi a Roma presso ISPRA il 19 novembre 2013, si chiede alla Ditta di trasmetterlo ufficialmente a tutti gli Enti.
3. Considerato che l'acquifero principale si estenderebbe fino alla profondità di circa 40m, come evidenziato dal modello illustrato da Versalis e dal progetto Sogesid per la messa in sicurezza


della falda nel SIN, e tenuto conto che gli attuali pozzi barriera si spingono fino a 20-25 m di profondità, si ritiene che la Ditta debba prevedere il monitoraggio della acque sotterranee a valle della barriera idraulica mediante la realizzazione di alcuni piezometri rappresentativi della porzione profonda dell'acquifero principale, ossia con il tratto fenestrato alla profondità circa di 30-40 m, al fine di verificare l'efficacia del confinamento idraulico anche in profondità.

Versalis dichiara che il modello idrogeologico è in fase di ultimazione e la barriera idraulica viene gestita con il protocollo ISPRA che impone una serie di verifiche che sfociano in relazioni semestrali. La gestione della barriera pertanto è fatta basandosi sul protocollo ISPRA.

Il Presidente precisa che il protocollo ISPRA utilizzato da Versalis deve essere riadattato alla situazione sito specifica del Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico in accordo con ARPA Lombardia che può fornire all'Azienda idonee indicazioni tecniche.

La Conferenza di Servizi dopo ampio e approfondito esame dei documenti acquisiti ritiene che Versalis debba:

1. trasmettere a tutti gli Enti lo studio, che Versalis S.p.A. dichiara di aver commissionato, finalizzato alla modellizzazione numerica dell'idrogeologia del sito di proprietà, al fine di relazionare sull'efficacia del sistema dei pozzi in emungimento nell'area di competenza. A tal proposito si sottolinea che da documenti redatti da Sogesid nell'ambito degli interventi previsti dall'accordo di programma per il SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico si evince che l'acquifero principale si attesta a circa 40 m. Tenuto conto che gli attuali pozzi barriera si spingono fino a 20-25 m di profondità, si ritiene che si debba prevedere il monitoraggio della acque sotterranee a valle della barriera idraulica mediante la realizzazione di alcuni piezometri rappresentativi della porzione profonda dell'acquifero principale, ossia con il tratto fenestrato alla profondità circa di 30-40 m, al fine di verificare l'efficacia del confinamento idraulico anche in profondità.
2. predisporre, un controllo automatico in continuo della barriera, basato su un modello matematico idrogeologico in quanto allo stato attuale le portate di ogni singolo pozzo della barriera idraulica sono regolate manualmente in funzione dei livelli piezometrici, delle portate dei pozzi adiacenti e degli eventuali fermi per manutenzione (con un numero di giorni di funzionamento effettivo pari a circa 178);
3. in relazione al monitoraggio della barriera idraulica, trasmettere ad ARPA indicativamente ogni 2 mesi, i dati e le misure dei livelli su supporto informatico in formato editabile e l'aggiornamento delle schede (editabili) relative ad ogni pozzo e piezometro riportanti i livelli di falda, le portate di emungimento e il surnatante recuperato;
4. all'esito dell'elaborazione del modello idrogeologico valutare la necessità di incrementare gli interventi di prevenzione/messa in sicurezza lungo il Diversivo Mincio che potrebbe costituire un veicolo verso l'esterno della contaminazione;
5. nelle more della realizzazione degli interventi di bonifica incrementare le misure di prevenzione/messa in sicurezza in quanto, come evidenziato da Arpa Lombardia la sola attivazione di misure di sbarramento idraulico non è sufficiente a far diminuire, in corrispondenza delle aree critiche interne allo stabilimento, la contaminazione delle acque sotterranee.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a vertical column of initials: 'P', 'CD', 'B', 'F', 'A', 'S', 'M'. To the left of these, there are several larger, more complex signatures, including one that appears to be 'L. S.', another 'G. S.', and a large signature that looks like 'P. S.'. There are also some smaller initials and marks scattered around.

6. continuare, in accordo con ASL e ARPA, le attività di monitoraggio volte ad accertare l'assenza di rischi per i fruitori dell'area derivanti dalla presenza di sostanze volatili nelle matrici ambientali;
7. effettuare indagini integrative nelle aree dell'impianto 1,2 dicloroetano finalizzate all'individuazione del nesso di casualità tra la contaminazione riscontrata nelle acque di falda e quella rilevata nei suoli. Tutte le attività devono essere svolte in contraddittorio con ARPA Mantova.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede infine a Versalis di fornire informazioni sia in relazione alle attività di caratterizzazione finora svolte sull'area S2 che agli interventi che si intende avviare a breve sull'Area S2, alla luce della comunicazione Syndial del 14 marzo 2014 con la quale si dichiara che l'area S2 è di proprietà Versalis.

La Conferenza di Servizi chiede ad ARPA di verificare il protocollo di monitoraggio attualmente utilizzato da Versalis per il SIN di Laghi di Mantova e Polo Chimico.

3.7) L'ing. Roviezzo fa presente che il documento di cui al sottopunto 3.7 è stato trasmesso dalla società Versalis in risposta alla prescrizione della Conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013 che chiedeva di presentare un idoneo Piano di Caratterizzazione dei cumuli in area N.

Il documento in esame integra e sostituisce il documento "Piano di indagine Area N", relativo ai cumuli presenti all'interno dell'area stessa, elaborato da AECOM nel Gennaio 2011 ed inviato al Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio in data 3 Febbraio 2011 con lettera protocollo DIR/ n. 41/2011. L'azienda ha ritenuto necessario presentare una integrazione del piano di investigazione elaborato da AECOM, che prevedeva esclusivamente una caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V, prevedendo anche l'esecuzione di test di cessione ai sensi dell'art.41 della Legge 98/13, sui materiali in questione. I risultati delle indagini saranno complessivamente utilizzati per valutare se i materiali di riporto possano indurre o meno "rischi di contaminazione della acque sotterranee" e se rispettino "quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati".

Si evidenzia che dall'istruttoria tecnica condotta dalla Direzione TRI sul documento in esame si evince che:

1. i cumuli di terreno sono contaminati da Mercurio, Vanadio, Benzene, Etilbenzene, Cumene, Idrocarburi C<sub>≤</sub>12 e C<sub>></sub>12, PCDD/PCDF, Dibenzo(a,h)antracene, (così come evidenziato da ARPA Lombardia nel parere allegato al verbale della conferenza di servizi decisoria del 31/07/2009)
2. in prossimità dell'area dove sono ubicati i 3 cumuli in area N sono stati realizzati n 6 piezometri (DP1, DP2, DP10, DP8, DP11, DP12)
3. i citati piezometri sono spinti fino ad intercettare la falda principale;
4. nelle varie campagne coordinate di monitoraggio è stato campionato per l'area N solo il piezometro DP10 e non in tutte le campagne coordinate di monitoraggio è stato ricercato lo stesso set analitico;
5. dalla tabella riassuntiva trasmessa da Versalis ed allegata ai dati dell'XI campagna coordinata di monitoraggio si evince che il piezometro DP10 è risultato contaminato. In particolare si evidenziano i seguenti superamenti: benzene nella nona campagna coordinata di monitoraggio

(9,74 µg/l a fronte di una CSC pari a 1 µg/l), 1,2,3 tricloropropano nell'ottava campagna coordinata di monitoraggio (0,064 µg/l a fronte di una CSC pari a 0,001 µg/l), 1,2 dibromoetano nell'ottava campagna coordinata di monitoraggio (0,061 µg/l a fronte di una CSC pari a 0,001 µg/l), idrocarburi totali nell'ottava campagna coordinata di monitoraggio (430 µg/l a fronte di una CSC pari a 350 µg/l);

6. a valle di detta area N è presente l'allineamento 4 monitorato da ARPA Lombardia nell'ambito delle campagne coordinate di monitoraggio. In area Syndial adiacente al piezometro DP8 è stato campionato il piezometro S22sog che è risultato contaminato da Benzene (pag. 27 della relazione di validazione ARPA dell'XI campagna coordinata di monitoraggio condotta nel settembre 2010);
7. si evidenzia che il benzene è stato riscontrato sia nei cumuli che nei piezometri DP10 e S22sog indicando quindi un fenomeno di lisciviazione dai cumuli stessi;
8. i materiali che formano i cumuli non sono assimilabili, in alcun modo, a materiali di riporto, in quanto si tratta di terreni contaminati scavati ai fini di un successivo trattamento, mai attuato e non utilizzati e non di *“una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”*

Versalis evidenzia a tal proposito la necessità di procedere comunque ad una caratterizzazione dei cumuli, anche se per l'Azienda tali cumuli non sembrerebbero oggetto di una contaminazione rilevante. Inoltre Versalis dichiara che una rimozione degli stessi costerebbe almeno due milioni di euro.

Alla luce dell'approfondimento istruttorio condotto, che conferma le valutazioni formulate da ARPA nel parere allegato al verbale della conferenza di servizi decisoria del 31/07/2009 la Conferenza di Servizi istruttorie chiede all'Azienda:

1. di rimuovere, entro 60 giorni dalla notifica del presente verbale, i cumuli e gestire tali materiali secondo la normativa vigente in materia di discariche incontrollate ai sensi della L. 549 del 1995 in quanto si tratta di depositi incontrollati superiori ad un anno;
2. eseguire idonea caratterizzazione del terreno sottostante i cumuli, una volta rimossi, al fine di valutare le necessità di intervento;
3. effettuare un monitoraggio mensile delle acque dei piezometri, DP1, DP2, DP8, DP10, DP11, DP12 ricercando Mercurio, Vanadio, Benzene, Etilbenzene, Cumene, Idrocarburi C<sub>≤12</sub> e C<sub>>12</sub>, PCDD/PCDF, Dibenzo(a,h)antracene al fine di identificare le misure di prevenzione/messa in sicurezza necessarie.

Si introduce la discussione sul quarto punto all'Ordine del Giorno

#### 4. Società Edison:

- 4.1 Test pilota di Air Sparging accoppiato a Soil Vapour Extraction nell' area della Ex Sala Celle, documentazione trasmessa da Edison Spa e acquisita dal. MATTM prot 57175 del 03/12/2013;

L'ing. Roviezzo riassume i contenuti dell'elaborato di cui al presente punto all'ordine del giorno. Il documento propone l'esecuzione di un test pilota finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'applicabilità delle tecniche di Air Sparging e Soil Vapour Extraction all'estrazione di mercurio dalla falda e dal sottosuolo dell'area esterna all'ex Sala Celle prossima ai piezometri CS5 e CS5bis. La società Edison dichiara che quanto proposto nel progetto di test pilota fa seguito alle note redatte da Edison S.p.A. datate 7 giugno, 22 luglio e 21 ottobre 2013 con riferimento all'ordinanza della provincia di Mantova N. 21/255 del 15/10/2012.

L'Azienda nel documento evidenzia altresì che

- non è stato possibile effettuare un sopralluogo sull'area ex Sala Celle, presupposto indispensabile alla progettazione di qualunque intervento sul suolo e sul sottosuolo anche in considerazione delle potenziali interferenze con i servizi interrati ed aerei, gli edifici e le strutture, nonché con le attività presenti sul sito di proprietà Versalis
- vi è l'assenza di informazioni necessarie per valutare preliminarmente la applicabilità delle tecnologie proposte, non essendo disponibili informazioni circa la speciazione del mercurio per valutarne la frazione volatile ne campagne di misura della concentrazione di mercurio nei gas interstiziali.

Si ricorda che

1. la Provincia di Mantova con Ordinanza n 21/255 del 15.10.2012 ha individuato quali responsabili della contaminazione da Mercurio nell'area ex sala celle interna allo stabilimento Versalis, le società Edison e Syndial, quest'ultima in proporzione al solo 0,43% della contaminazione totale, ordinando ad adempiere a tutte le attività e prescrizioni indicate dagli artt. 242 e 244 del Testo unico Ambientale, nonché a presentare al Ministero dell'Ambiente ed a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di bonifica del SIN, uno specifico progetto, completo del relativo cronoprogramma delle attività, o in alternativa integrando la documentazione e la progettualità già agli atti del Ministero dell'Ambiente, debitamente integrata con quanto disposto da quest'ultimo, che preveda in particolare l'immediata messa in sicurezza del
2. la Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013 ha ritenuto approvabile con prescrizioni il progetto *Intervento su terreni e acque di falda Area Fabbricato ex sala celle* presentato da Versalis, precisando che la società EDISON e la società SYNDIAL sono obbligate in solido all'esecuzione del progetto ritenuto approvabile così come da ordinanza della Provincia n.21/255 del 15 ottobre 2012 ex art.244 del D.Lgs.152/2006.
3. Tra le prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013 sul progetto *Intervento sui terreni ed acque di falda nell'ex sala celle* presentato da Versalis veniva precisato che.
  1. la delibera di approvabilità non comprende l'applicazione full scale dei sistemi di Soil Vapour Extraction e di Air Sparging/Soil Vapour Extraction; ai fini istruttori e per le determinazioni conclusive in merito all'applicabilità di tali modalità di intervento dovranno essere attivate opportune prove pilota di SVE e di AS/SVE per la bonifica dei suoli e delle acque di falda previo accordo con gli Enti di controllo (ARPA Mantova e Provincia di Mantova), con particolare riferimento all'ubicazione degli impianti e le modalità di verifica dell'efficacia e l'efficienza del sistema di abbattimento degli inquinanti in falda e nei terreni.  
Dovrà altresì essere trasmessa entro 18 mesi dall'attivazione dell'impianto, una relazione riportante gli esiti della sperimentazione affinché gli stessi, siano valutati

dalla Conferenza di Servizi istruttoria e decisoria del SIN di Laghi di Mantova e Polo Chimico;

Sulla documentazione in esame è stato acquisito il parere della **Struttura di assistenza tecnica alla Direzione, congiuntamente ad ISPRA**. Tale parere evidenzia quanto segue:


1. Il posizionamento dell'intervento sembrerebbe essere effettuato solo sulla base degli unici superamenti, e a quanto risulta abbastanza contenuti, riscontrati nelle acque di falda mentre non sembra essere stata presa in considerazione la concentrazione di Mercurio nella zona insatura (dove ragionevolmente si dovrebbe immaginare la maggiore concentrazione di mercurio derivante dalla passata attività delle celle a mercurio per la produzione di cloro soda). A tale riguardo si raccomanda che preliminarmente alla realizzazione degli impianti necessari al test, venga accuratamente valutata la distribuzione di mercurio anche nella zona insatura al fine di posizionare nel modo migliore il test pilota. Sulla base delle possibili interferenze riscontrate e dei dati di caratterizzazione dei suoli e delle falde il posizionamento definitivo potrà essere concordato con l'autorità locale di controllo.
2. Relativamente alla presenza di una idonea pavimentazione/impermeabilizzazione in prossimità degli impianti di Air Sparging e Soil Vapor Extraction si raccomanda che in fase esecutiva venga accuratamente presa in considerazione, oltre alla necessaria prevenzione relativa alla potenziale mobilitazione di contaminanti in atmosfera, la necessità di garantire un efficiente "rifornimento" di aria per il processo di ventilazione definendo e quindi realizzando le opportune zone con permeabilità elevate (assenza di pavimentazione) che consentano un miglior controllo dell'afflusso di aria nella zona di influenza della ventilazione.
3. Con riferimento alla modalità di conduzione della prova pilota di Air Sparging si ritiene che, in considerazione della assenza di informazioni dettagliate relativamente alla distribuzione della concentrazione di contaminanti potenzialmente mobilizzabili durante tale prova, sia necessario mantenere sempre attivo l'impianto di Soil Vapor Extraction in modo da evitare qualsiasi dispersione di contaminanti attraverso il piano campagna. Nel protocollo descritto per la valutazione del test di Air Sparging si suggerisce di inserire anche la determinazione del mercurio sia nei piezometri di monitoraggio che nelle sonde di monitoraggio e pozzi di estrazione (ora accesi).
4. Con riferimento al test combinato si ritiene che questo non debba essere interrotto in corrispondenza del raggiungimento delle condizioni stazionarie con riferimento alle concentrazioni di contaminanti rilevate. Si ritiene che il test debba essere condotto per almeno 3 settimane dall'inizio della prova e che comunque, una volta accertata una significativa rimozione di mercurio o di VOC nel corso della prova, l'intervento debba essere mantenuto attivo come sistema di prevenzione in attesa della integrazione del test pilota per l'implementazione di un più completo intervento di MISE. A tale riguardo si rimanda ad accordi con l'ente locale di controllo la definizione della modalità di verifica dell'efficienza dell'impianto pilota nella rimozione significativa di contaminanti.

ENI dichiara che la responsabilità solidale dal punto di vista giuridico non tiene conto della proporzione del contributo alla contaminazione evidenziata dall'Ordinanza della Provincia di Mantova n. 21/255 del 15/10/2012. In tal senso contesta la prescrizione della Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013 che richiedeva l'esecuzione del progetto nell'ex sala celle, in solido con

---

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni

33



Edison anche in virtù della citata ordinanza della Provincia di Mantova che ha individuato per Syndial una contributo percentuale del solo 0,43.

Edison prende atto delle prescrizioni sul progetto delle prove pilota e contesta che in questa sede abbiano rilevanza le osservazioni sopra verbalizzate da Eni che attengono a profili contestati in altra sede.


Versalis dichiara che sta cedendo le aree dell'area ex sala celle in comodato d'uso a Syndial.

La Conferenza di Servizi istruttoria, dopo ampio e approfondito esame formula le seguenti prescrizioni in merito al test pilota propedeutico agli interventi previsti nel progetto ritenuto approvabile dalla conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013:

1. si chiede che venga accuratamente valutata la distribuzione di mercurio anche nella zona insatura al fine di posizionare nel modo migliore gli impianti necessari al test pilota. Il posizionamento definitivo potrà essere concordato con l'autorità locale di controllo sulla base delle possibili interferenze riscontrate con impianti e sottoservizi presenti e dei dati di caratterizzazione dei suoli e delle falde;
2. relativamente alla presenza di pavimentazione/impermeabilizzazione in prossimità degli impianti di Air Sparging e Soil Vapor Extraction si raccomanda che in fase esecutiva venga accuratamente presa in considerazione, oltre alle necessarie misure di prevenzione della potenziale volatilizzazione dei contaminanti, la necessità di garantire un efficiente "rifornimento" di aria per il processo di ventilazione definendo zone con permeabilità elevata (assenza di pavimentazione) che consentano un miglior controllo dell'afflusso di aria nella zona di influenza della ventilazione.
3. con riferimento alla modalità di conduzione della prova pilota di Air Sparging si ritiene che, in considerazione della assenza di informazioni dettagliate relativamente alla distribuzione della concentrazione di contaminanti potenzialmente mobilizzabili durante tale prova, sia necessario mantenere sempre attivo l'impianto di Soil Vapor Extraction in modo da evitare qualsiasi dispersione dei contaminanti volatili. Nel protocollo descritto per la valutazione del test di Air Sparging dovrà essere inserita anche la determinazione del mercurio sia nei piezometri di monitoraggio che nelle sonde di monitoraggio e pozzi di estrazione (ora accesi);
4. con riferimento al test combinato si ritiene che questo non debba essere interrotto in corrispondenza del raggiungimento delle condizioni stazionarie con riferimento alle concentrazioni di contaminanti rilevate. Si ritiene che il test debba essere condotto per almeno tre settimane dall'inizio della prova e che comunque, una volta accertata una significativa rimozione di mercurio o di VOC nel corso della prova, l'intervento debba essere mantenuto attivo come sistema di prevenzione in attesa della integrazione del test pilota per l'implementazione di un più completo intervento di messa in sicurezza. La definizione della modalità di verifica dell'efficienza dell'impianto pilota nella rimozione significativa di contaminanti dovrà essere concordata con ARPA e Provincia;
5. si ricorda che l'azienda dovrà acquisire dagli enti competenti le necessarie autorizzazioni per le emissioni in atmosfera

La Conferenza di Servizi ricorda che la società EDISON e la società SYNDIAL sono obbligate all'esecuzione del progetto ritenuto approvabile dalla conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013 così come da ordinanza della Provincia n.21/255 del 15 ottobre 2012 ex art.244 del D.Lgs.152/2006.

La Conferenza di Servizi chiede a Versalis di consentire l'effettuazione alle Società Edison e Syndial di un sopralluogo sull'area ex Sala Celle, presupposto indispensabile alla progettazione di qualunque intervento sul suolo e sul sottosuolo, anche in considerazione delle potenziali interferenze con i servizi interrati ed aerei, gli edifici e le strutture, nonché con le attività presenti sul sito di proprietà Versalis.



SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni

35

*[Handwritten signatures and initials]*

Si introduce la discussione sul quinto punto all'Ordine del Giorno

**5. Società Syndial:**

**5.1 Report di monitoraggio acqua di falda in area collina e in area Valliva, documentazione trasmessa da Syndial con note prot.22 del 19/12/2012, prot. 41456 del 4/2/2013 e prot. 13 del 19/09/2013 e acquisita al MATTM rispettivamente ai prot. 51238 del 21/12/2012, prot.14280 del 19/02/2013 e prot. 49358 del 25/09/2013;**

L'ing. Roviezzo evidenzia che la documentazione in esame contiene le risposte di Syndial ad alcune osservazioni/prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011 ed è costituita da diversi elaborati. Contengono i dati di monitoraggio della falda in area collina ed in area valliva fino al dicembre 2012.

Si ricorda inoltre che Arpa Lombardia nelle proprie relazioni di validazione delle campagne coordinate di monitoraggio ha formulato specifiche prescrizioni/osservazioni sulle aree di competenza Syndial. In particolare:

**A) Prescrizioni/osservazioni Arpa formulate nella relazione di validazione della X campagna coordinata di monitoraggio (prot. MATTM prot. 26765/TRI/DI del 31/08/2011):**

1. l'Area Collina è una zona in cui era presente un'ampia depressione del terreno, che è stata riempita con i rifiuti di lavorazione del petrolchimico; l'area è stata denunciata come discarica esaurita ai sensi della LR 94/80. I rifiuti, principalmente di origine organica e di consistenza semi-plastica, sono parzialmente delimitati da palancole infisse fino a 8/10 metri di profondità; i rifiuti sono immersi nella cosiddetta "falda sospesa" che ormai è da considerarsi un vero e proprio "percolato" essendo caratterizzata da elevatissime concentrazioni di inquinanti; la "falda sospesa" risulta peraltro continuamente alimentata dalle precipitazioni meteoriche visto che in superficie non è presente alcuna impermeabilizzazione.
2. la contaminazione da Benzene in zona S1 è confermata anche nel vicino piezometro SD665 in proprietà Syndial, si ritiene opportuno che la Syndial relazioni in merito alle attività di monitoraggio svolte trimestralmente in questa zona valutando eventualmente la necessità di incrementare le misure di messa in sicurezza della falda anche in relazione alla messa in funzione dei pozzi di emungimento nell'adiacente area Collina in zone di proprietà Polimeri Europa (pozzi Synd da 1 a 10).
3. è opportuno verificare i risultati delle attività di monitoraggio trimestrale è l'area omogenea D di Syndial dove in due piezometri sono stati riscontrati valori di Benzene superiori alle CSC, pari a 1,9 µg/l nel piezometro DP5 e 1,3 µg/l nel S22Sog; la presenza di una possibile criticità in questa zona è confermata anche dall'andamento nel tempo delle concentrazioni del parametro idrocarburi i cui valori, pur rimanendo inferiori al limite di legge, sono risultati in aumento nelle ultime campagne di monitoraggio.

**B) Prescrizioni/osservazioni Arpa formulate nella relazione di validazione della XI campagna coordinata di monitoraggio (prot. MATTM n. 46970 del 10/12/2012)**

1. diversamente da quanto riscontrato nelle precedenti campagne coordinate di monitoraggio, in alcuni piezometri presenti in area collina Syndial ha rinvenuto concentrazioni di PCDD/PCDF superiori al limite di legge, come evidenziato nella cartografia n.7; nel piezometro Pz5, in cui è stata registrata la più elevata concentrazione di PCDD/PCDF (oltre 1000 volte il limite di legge) la contaminazione riguarda anche il parametro PCB. Tenuto conto della pericolosità del

parametro PCDD/PCDF e della ubicazione dell'area risultata contaminata che insiste sul fiume Mincio, si ritiene che tale situazione possa costituire un elemento di criticità, anche in relazione al fatto che a breve inizieranno gli interventi di bonifica dell'area collina che, se non eseguiti con le dovute precauzioni, potrebbero favorire la migrazione della contaminazione rinvenuta verso il bersaglio sensibile rappresentato dal Fiume Mincio.

2. contaminazione di natura organica, riferita anche a composti cancerogeni, rinvenuta in area Collina e che potrebbe migrare verso il Fiume Mincio se non adeguatamente confinata nell'ambito dei prossimi interventi di bonifica previsti nell'area;

Syndial con nota prot.22 del 19/12/2012 ha trasmesso le proprie osservazioni alla relazione di validazione della decima campagna coordinata di monitoraggio. In particolare Syndial dichiara che:

1. in area collina la falda sospesa e la falda principale sono due corpi idrici separati;
2. in area valliva la contaminazione da benzene risulta essere circoscritta alla subarea D e all'antistante area S1;
3. il canale diversivo Mincio non può esercitare azione drenante dell'area collina in quanto la quota della falda in area Collina in virtù degli emungimenti è sempre inferiore alla quota del canale diversivo Mincio;

Si ricorda infine che Syndial con nota prot. PROG-MN/prot.03/2014/AC del 13 marzo 2014 (prot. MATTM 0007979 del 14/03/2013) in merito all'area Valliva ha:

- comunicato che la caratterizzazione integrativa dell'area Valliva si è conclusa in ottobre 2013 e che attualmente è in corso l'elaborazione dei dati ottenuti (la trasmissione della relativa relazione e dell'analisi di rischio è prevista per maggio 2014)
- trasmesso gli atti in proprio possesso relativi alle autorizzazioni della Discarica in area W nonché un documento contenente la descrizione delle caratteristiche di tutti i piezometri presenti nell'area Valliva medesima;
- evidenziato che l'area S2 è di proprietà Versalis;
- sottolineato che le eccedenze in area valliva sono in molti casi discontinue e circostanziate;
- l'area valliva è interdetta all'accesso pubblico.

Si fa presente che essendo il documento pervenuto solo il 14/03/2014 lo stesso sarà esaminato nel dettaglio nella prossima conferenza di servizi.


Syndial nel corso della Conferenza di servizi istruttoria dichiara che:

1. il Pz5 è all'interno del palancolato ed è posto a soli 5 m dal pozzo Versalis denominato Synd03 (spinto in falda principale) e già in emungimento pertanto sull'area Collina sono state già messe in atto le necessarie misure di prevenzione;
2. in merito all'area Valliva conferma i contenuti della nota prot. PROG-MN/prot.03/2014/AC del 13 marzo 2014 e pertanto ritiene di aver già messo in atto le necessarie misure di prevenzione.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria prende atto dei documenti relativi al monitoraggio in area Valliva ed in area Collina di proprietà Syndial di cui al presente punto all'ordine del giorno e formula le seguenti osservazioni/prescrizioni:

a. AREA COLLINA R1

1. in merito al cloruro di vinile che, oltre ad essere uno dei composti tossicologicamente più impattanti della categoria "alifatici clorurati cancerogeni",



con un limite nelle acque di 0.5 µg/l, contribuisce anche alla sommatoria degli organo alogenati, si ritiene necessario effettuare monitoraggi del soil-gas con modalità da concordare con ARPA;

2. si chiede, inoltre, all'ARPA di verificare le misure adottate dall'Azienda per evitare la migrazione della contaminazione rinvenuta verso il bersaglio sensibile rappresentato dal Fiume Mincio e di relazionare agli enti competenti eventuali problemi e/o anomalie;
3. si ricorda agli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di dewatering di cui al *Progetto di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili in situ* i cui lavori sono stati autorizzati in via provvisoria per motivazioni d'urgenza con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 giugno 2011, che le acque di impregnazione del corpo rifiuti devono essere gestite e trattate ai sensi della vigente normativa sui rifiuti.

#### b. AREA VALLIVA

Si chiede all'Azienda di:

1. presentare una relazione di monitoraggio trimestrale in zona S1 e in area omogenea D valutando eventualmente la necessità di incrementare le misure di prevenzione/messa in sicurezza della falda anche in relazione alla messa in funzione dei pozzi di emungimento nell'adiacente area Collina in zone di proprietà Polimeri Europa (pozzi Synd da 1 a 10)
2. trasmettere i risultati delle attività di caratterizzazioni previste dal piano di indagine esaminato dalla Conferenza di Servizi del 5/09/2013 nonché le indagini integrative richieste dalla Conferenza di Servizi decisoria del 31/07/2009;
3. integrare per l'area Valliva le necessarie misure di prevenzione di cui all' art. 245 del D.l.gs. 152/2006, onde evitare il diffondersi della contaminazione al di fuori dell'area di proprietà dell'Azienda medesima attesa la contaminazione delle acque di falda riscontrate nell'area dalle campagne di monitoraggio effettuate periodicamente dall'azienda.)

#### c. AREA COLLINA R2

1. si chiede all'azienda di procedere con il monitoraggio trimestrale anche nell'area R2 acquisita recentemente da Syndial;
2. con riferimento alla richiesta della conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013 e alla contaminazione delle acque di falda, si chiede di adottare misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 245 e secondo la procedura di cui all'Art. 242 del Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 nonché di trasmettere una relazione tecnica che descriva le misure medesime e ne dimostri l'efficacia.
3. In merito alla caratterizzazione dell'area R2 si ricorda che deve essere trasmessa ai fini della redazione del decreto di approvazione del progetto, la validazione delle indagini di caratterizzazione da parte di Arpa Lombardia. A tal fine si chiede all'Azienda di ripetere in contraddittorio con ARPA le indagini sul 10% dei campioni;

Si introduce la discussione sul sesto punto all'Ordine del Giorno

**6. Società IES:**

- 6.1 Recupero del prodotto surnatante - 6° e 7° Stato di avanzamento delle attività e aggiornamento attuazione Fase II, documentazione acquisita dal MATTM rispettivamente ai prot. 42233 del 08/07/2013 e prot. 55251 del 14/11/2013;
- 6.2 Richiesta sopralluogo per definire tempi ed installazione dei sistemi di recupero del prodotto surnatante in area Belleli Energy CPE, nota acquisita dal MATTM prot. 6521 del 3/3/2014;
- 6.3 Area Villette:
  - a. Documentazione attestante l'indagine a verifica di gas interstiziale presso l'area "villette" esterna alla IES, documentazione trasmessa da IES S.p.A. ed acquisita dal MATTM rispettivamente ai prot. 19218/TRI/DI del 02/07/2012 e prot. 26032/TRI/DI del 14/09/2012;
  - b. Risultati analitici del campione di terreno prelevato nell'ambito delle operazioni connesse alla realizzazione di scavi indifferibili ed urgenti per il collettamento delle acque di falda emunte dall'area Villette, documentazione trasmessa da IES S.p.A. ed acquisita dal MATTM al prot. 19425/TRI/DI del 03/07/2012;

L'ing. Roviezzo riassume i contenuti dei documenti di cui al punto 6.1) ed evidenzia che essi costituiscono il 6° e il 7° aggiornamento delle attività intraprese per il recupero del prodotto surnatante all'interno delle aree di proprietà IES.

Secondo quanto riferito dall'Azienda, i risultati hanno evidenziato, nel periodo compreso tra novembre 2008 e maggio 2013, il recupero di circa 1000 mc di prodotto surnatante (da pozzi e da piezometri), la maggior parte del quale (circa il 80%) è stato recuperato dai pozzi.


Si ricorda inoltre che Arpa Lombardia nelle proprie relazioni di validazione delle campagne coordinate di monitoraggio ha formulato specifiche prescrizioni/osservazioni sulle aree di competenza IES. In particolare:

**A) Prescrizioni/osservazioni Arpa formulate nella relazione di validazione della X campagna coordinata di monitoraggio (prot. MATTM n. 26765/TRI/DI del 31/08/2011):**

- 1. si ritiene che l'attuale sistema di messa in sicurezza della falda tra la raffineria IES e lo stabilimento Belleli Energy, sia insufficiente a trattenere le acque sotterranee contaminate e ad impedire quindi che vengano raggiunti i bersagli ambientali costituiti dalle aree umide e dal fiume Mincio;
- 2. si evidenzia una maggiore efficacia del sistema di sbarramento idraulico in funzione presso le ditte ITAS e Sogefi Filtration rispetto al sistema di messa in sicurezza della falda attivo presso l'area Villette della IES;

**B) Prescrizioni/osservazioni Arpa formulate nella relazione di validazione della XI campagna coordinata di monitoraggio (prot. MATTM n. 46970 del 10/12/2012)**

- 1. presenza di contaminazione di natura idrocarburica nei piezometri in area IES a valle dello sbarramento idraulico che insiste su via Brennero; pur non avendo a disposizione i dati relativi ai piezometri di valle presenti in area di proprietà Belleli Energy CPE, dal momento che non sono presenti in questa zona sistemi di confinamento idraulico, le acque sotterranee inquinate scorrono indisturbate verso le aree umide ed il Fiume Mincio.



**C) Prescrizioni/osservazioni Arpa formulate nella relazione sul monitoraggio del surnatante SURNATANTE (prot. MATTM 23178 del 08/08/12)**

1. sostituire i sistemi di recupero manuali e mobili con sistemi di recupero automatici che, come noto, hanno un grado di efficienza maggiore nel recupero della fase organica surnatante;
2. sostituire i piezometri con dei veri e propri pozzi attrezzati con dual-pump, soprattutto nelle zone distanti dall'allineamento dei pozzi barriera;
3. valutare, nelle aree in cui lo spessore di surnatante è limitato oppure dove il recupero con pozzi attrezzati con dual-pump si è dimostrato poco efficiente, l'applicabilità di altri sistemi di recupero quali ad esempio pozzi multi phase extraction (MPE), pozzi orizzontali, etc.

**D) Prescrizioni/osservazioni Arpa formulate nella relazione sul monitoraggio del surnatante SURNATANTE 2013 (prot. MATTM n. 5751 del 21/02/2014)**

1. gli elevati spessori di surnatante misurati in Belleli Energy nella campagna acque 2013 confermano l'indifferibile necessità di attivare, in questa zona, idonei sistemi di recupero del prodotto organico. Inoltre, è necessario che vengano attivati, più a valle, dei sistemi di sbarramento idraulico per intercettare la falda e quindi il pennacchio di contaminazione.
2. si ribadisce pertanto l'importanza che venga richiesto e realizzato uno sbarramento idraulico non solo a valle dell'area IES ma anche a valle dello stabilimento Belleli Energy, in zona darsena.
3. si ritiene pertanto necessario che la società IES incrementi il recupero del prodotto surnatante nelle aree esterne all'allineamento dei pozzi barriera, ad esempio realizzando una serie di pozzi di emungimento in sostituzione degli attuali piezometri in cui peraltro il recupero avviene manualmente. Inoltre, nelle aree in cui il prodotto organico è in fase residua e il recupero con pozzi attrezzati con dual-pump è poco efficiente, occorre prevedere l'applicazione di altri sistemi di recupero come ad esempio i pozzi MPE (multi phase extraction).

Nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria il rappresentante della IES dichiara che risulta difficile incrementare il recupero del surnatante in quanto più lo spessore di surnatante cala è più risulta difficile recuperarlo. Fa presente, inoltre, che negli ultimi periodi ci sono state piogge abbondanti e in caso di pioggia forte la falda si innalza e il recupero del surnatante è quasi impossibile.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria prende atto dei documenti Recupero del prodotto surnatante - 6° e 7° Stato di avanzamento delle attività trasmessi dalla IES e formula le seguenti prescrizioni:

1. si chiede di sostituire i sistemi di recupero manuali e mobili con sistemi di recupero automatici che, come noto, hanno un grado di efficienza maggiore nel recupero della fase organica surnatante;
2. si chiede di sostituire i piezometri con dei veri e propri pozzi attrezzati con dual-pump, soprattutto nelle zone distanti dall'allineamento dei pozzi barriera;
3. si deve incrementare il recupero del prodotto surnatante nelle aree esterne all'allineamento dei pozzi barriera, ad esempio realizzando una serie di pozzi di emungimento in sostituzione degli attuali piezometri in cui peraltro il recupero avviene

manualmente. Inoltre, nelle aree in cui il prodotto organico è in fase residua e il recupero con pozzi attrezzati con dual-pump è poco efficiente, occorre prevedere l'applicazione di altri sistemi di recupero come ad esempio i pozzi MPE (multi phase extraction).

Tutte le attività di ottimizzazione del recupero del surnatante dovranno essere concordate con ARPA Lombardia.

La Conferenza di Servizi istruttoria ricorda che l'azienda non ha ancora ottemperato a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013. Pertanto si chiede alla IES di:

1. trasmettere nei tempi tecnici strettamente necessari la revisione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativo dei suoli della Raffineria, nonché di rielaborare l'analisi di rischio relativa alle sole aree interne al confine fiscale (area Raffineria, area Deposito Nazionale, area Serbatoi Belleli), sulla base delle prescrizioni di cui al verbale della conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013;
2. trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, un documento contenente i risultati delle indagini integrative da effettuare nelle aree esterne alla Raffineria IES S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla pagina 46 del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011;
3. effettuare interventi di messa in sicurezza d'emergenza e/o bonifica ove necessari, anche nell'"area rilevata", ubicata in area di proprietà IES ma esterna al confine fiscale della Raffineria IES S.p.A.;
4. trasmettere i risultati del Piano di Caratterizzazione dell'area ex Belleli, approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 27/07/2007.

La Conferenza di Servizi istruttoria ricorda che il progetto e il decreto definitivo (n 4598/tri/di/b del 21/20/2013) di approvazione del *Progetto definitivo di bonifica del primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera nelle sole aree di proprietà di ies s.p.a./belleli energy cpe s.r.l.* Sono stati notificati alla società IES con nota prot. 3637 del 05/02/2014 e ad oggi l'azienda non ha ancora fornito riscontro in merito pertanto si sollecita l'azienda ad avviare al più presto gli interventi previsti nel citato progetto.

La Conferenza di Servizi istruttoria ricorda in merito allo sbarramento idraulico da realizzare non solo a valle dell'area IES ma anche a valle dello stabilimento Belleli Energy, in zona darsena, che la conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011 nel ritenere approvabile il *Progetto definitivo di bonifica del primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera nelle sole aree di proprietà di IES s.p.a./Belleli Energy CPE s.r.l.* aveva già formulato la seguente prescrizione:

1. è necessario verificare in fase esecutiva le caratteristiche idrauliche dell'acquifero al fine di meglio calibrare il modello di flusso e quindi definire il numero e le portate dei pozzi della barriera idraulica compresa tra i due tratti della barriera fisica, valutando anche la possibilità di realizzare ulteriori pozzi al margine orientale (fronte Belleli Energy CPE S.p.A.) della barriera fisica, nonché l'eventuale implementazione del numero di pozzi per il recupero surnatante in area Belleli Energy CPE S.p.A.;

L'ing. Roviezzo riassume il documento di cui al punto 6.2. Ricorda che gli interventi di rimozione e recupero del prodotto surnatante in area Belleli Energy da parte di IES non sono stati ancora avviati e la nota in esame è una richiesta di sopralluogo alla Belleli Energy per definire i tempi e le modalità di installazione dei sistemi di recupero di surnatante che interesseranno n. 6 piezometri (015-005-006-



002-022-010), per i quali si è assunto che lo spessore apparente di prodotto surnatante sia almeno di 1 cm, ossia tale da poter essere recuperato mediante sistemi meccanici.

Arpa fa presente che è stato rilevato surnatante in ulteriori due pozzi ubicati in area Belleli Energy.

L'Azienda IES dichiara di aver avviato le attività in area Belleli Energy tramite idoneo sopralluogo in data 5 marzo 2014 e di averne dato comunicazione agli Enti.

La Conferenza di Servizi istruttoria sollecita la IES di trasmettere entro 30 giorni dalla notifica del verbale il cronoprogramma delle attività di recupero del prodotto surnatante sulla falda in area Belleli Energy CPE e di avviare entro i tempi tecnici strettamente necessari dalla notifica del presente verbale gli interventi previsti nel documento " *Interventi finalizzati alla rimozione e recupero del prodotto surnatante sulla falda in area Belleli Energy CPE*" ottemperando alle prescrizioni di cui al verbale della conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013.

In particolare la Conferenza di Servizi chiede ad IES che il recupero del surnatante sia effettuato in tutti i pozzi/piezometri che presentano evidenze di surnatante. Si chiede altresì che la IES comunichi ad ARPA e alla Provincia di Mantova il codice CER con cui verrà gestito il prodotto recuperato.

L'ing. Roviezzo riassume i contenuti dei documenti di cui al punto 6.3 sottopunti a) ed b):

I documenti di cui al sottopunto a) contengono gli esiti di un indagine di soil gas survey condotta presso l'area Villette, ubicata all'esterno dello stabilimento IES. Secondo l'Azienda i risultati dell'indagine svolta nel periodo primaverile del 2012 indicano che i valori riscontrati non superano in nessun caso 0 ppm per il periodo dal 14/05/2012 al 31/05/2012.

Il documento di cui al sottopunto b) contiene i risultati analitici del campione di terreno prelevato nell'ambito delle operazioni connesse alla realizzazione di scavi indifferibili ed urgenti per il collettamento delle acque di falda emunte dall'area Villette. Dalla valutazione complessiva dei risultati Arpa li ritiene validabili.

I risultati complessivi sono stati confrontati con la colonna B all. 5 TitoloV parte quarta del dlgs. 152/2006.

Arpa dichiara che dalla valutazione complessiva non risultano concentrazioni superiori alle CSC per la specifica destinazione d'uso industriale del sito.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto della documentazione trasmessa e formula le seguenti prescrizioni:

1. si chiede ad ARPA e ASL di trasmettere l'esito delle valutazioni di soil gas condotti all'azienda di proseguire con detti monitoraggi con la supervisione di ARPA ed Asl;
2. si chiede al comune di Mantova di chiarire la destinazione d'uso dell'area Villette e delle strade circostanti;
3. si chiede all'Azienda in merito alla documento di cui al sottopunto b) di definire l'esatta ubicazione dei punti campionati (in area raffineria o in area Villette) al fine di definire i valori di CSC con i quali confrontare i risultati in relazione alla destinazione d'uso dell'area (colonna A o B all. 5 TitoloV parte quarta del dlgs. 152/2006).

Si introduce la discussione sul **settimo punto** all'Ordine del Giorno

## 7. Società Belleli Energy CPE:

7.1 Planimetria ubicazione carotaggio piezometro 136 e risultati delle analisi effettuate sui 4 campioni di terreno trasmessa da Belleli Energy CPE s.r.l. con nota prot. 162 del 9/10/2013 e acquisita al prot. MATTM n. 51503 del 16/10/2013;

7.2 "Relazione geologica e geomorfologica relativa all'area Belleli" trasmessa da Belleli Energy CPE s.r.l. con nota prot. 2013-200 del novembre 2013 e acquisita al prot. MATTM n. 57884 del 09/12/2013;

L'ing. Roviezzo riassume i contenuti dei documenti di cui ai **punti 7.1 e 7.2**. Ricorda che gli stessi sono stati trasmessi per ottemperare alle prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 e contengono risposte puntuali alle prescrizioni formulate ed un cd contenente la relazione di elaborazione dei risultati delle indagini del piano di caratterizzazione realizzato.


In particolare l'Azienda sottolinea che:

1. tutti i serbatoi interrati a servizio degli impianti di riscaldamento sono stati dismessi e bonificati;
2. il piano di indagine per il serbatoio 1 è relativo alla sua rimozione in quanto detto serbatoio risulta essere stato già dismesso e bonificato;
3. in merito alla richiesta di presentare una analisi di rischio in relazione ai terreni la società ha già dato incarico di redigerla sulla base della relazione finale di elaborazione dei risultati delle indagini.
4. in merito alle misure di prevenzione l'azienda dichiara che nessun intervento potrà essere richiesto in quanto bersaglio di una contaminazione cagionata da un terzo.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto della documentazione trasmessa dalla Belleli Energy CPE in risposta alle richieste formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013 e formula le seguenti prescrizioni:

1. deve essere presentata un'ideale analisi di rischio basata sui risultati delle indagini di caratterizzazione. Si ricorda che il modello concettuale di distribuzione della contaminazione, con l'individuazione delle aree più critiche, deve essere elaborato utilizzando i dati di contaminazione indicate da Arpa, nel caso in cui queste risultassero più cautelative;

La Conferenza di Servizi istruttoria rileva che, a prescindere da responsabilità, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione, i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono pertanto assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, infatti, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.



Si introduce la discussione sul **ottavo punto** all'Ordine del Giorno

#### **8. Società Sogefi:**

- 8.1 **Relazione Tecnica sulla barriera idraulica per la messa in sicurezza d'emergenza delle Acque di Falda e del primo autocontrollo effettuato nel 2011, Relazione Tecnica, del piano di rimozione di due serbatoi interrati dismessi, documentazione trasmessa dalla Sogefi in data 22/09/2011 ed acquisita al MATTM dal prot. 30296/TRI/DI del 05 ottobre 2011;**
- 8.2 **Relazione tecnica del 2° autocontrollo semestrale del 2011 sulla barriera idraulica per la messa in sicurezza d'emergenza delle Acque di Falda, documentazione trasmessa dalla Sogefi in data 19/12/2011 ed acquisita dal MATTM al prot. 822/TRI/DI del 16 gennaio 2012;**
- 8.3 **“Risultati dell'autocontrollo sul sistema di Mise delle Acque di Falda (Agosto 2013)”, trasmessi da Sogefi S.p.A. con nota del 02/10/2013 e acquisiti al prot. MATTM n. 50227 del 02/10/2013;**
- 8.4 **“Risultati dell'autocontrollo sul sistema di Mise delle Acque di Falda (Gennaio 2014)”, trasmessi da Sogefi S.p.A. con nota del 01/02/2014 e acquisiti al prot. MATTM n. 0006065/TRI del 25/02/2014;**
- 8.5 **“Integrazione della Relazione Tecnica del piano di rimozione di due serbatoi interrati dismessi” trasmessa da Sogefi S.p.A. con nota del 17/01/2012 e acquisita al prot. MATTM n. 398 del 03/01/2013;**

L'ing. Roviezzo riassume il documento di cui ai **punti 8.1), 8.2), 8.3) e 8.4)**. Ricorda che i documenti in esame, contengono i dati relativi al prelievo di campioni di acqua sotterranea dai due pozzi di emungimento effettuati da agosto 2011 a gennaio 2014 dalla Sogefi S.p.A. nell'ambito del monitoraggio del sistema di MISE. Parte del documento di cui alla lettera a) sarà esaminato unitamente al documento di cui alla lettera e) in quanto strettamente correlati.

L'azienda nel documento di cui alla lettera d) dichiara che la contaminazione riscontrata presso il piezometro P11 è indice dell'assenza di un efficace sbarramento idraulico delle sorgenti attive di contaminazione a monte idrogeologico del sito. Pertanto a valle degli ultimi autocontrolli effettuati richiede che:

1. sia rivista la perimetrazione del Sin escludendo l'area di proprietà di Sogefi S.p.A.
2. i prossimi autocontrolli di verifica dell'efficienza idraulica e dell'efficacia idrochimica della barriera idraulica siano effettuati a cadenza annuale anziché semestrale.

Si ricorda che:

A) **ISPRA** con nota prot. n. 0036770 del 02/10/2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 0024479 del 3/10/2012 ha formulato le seguenti osservazioni sul documento in esame:

1. si chiede di includere nelle campagne di autocontrollo la misura della soggiacenza da tutti i pozzi e piezometri disponibili nel sito Sogefi. I dati raccolti dovranno essere elaborati in mappe interpretative della piezometria nell'area dello stabilimento e grafici sulle variazioni dei livelli.

2. Si chiede di presentare, per ciascun pozzo di emungimento, per il periodo di riferimento, i dati effettivi (non di progetto o stimati) relativi a:

- Ore di funzionamento delle pompe di ciascun pozzo;
- Portata (lettura da contalitri);
- Quantitativo di acqua inviato al trattamento (lettura da contalitri);

- Indicazione delle anomalie di funzionamento (interruzione per basso livello, guasto...).
- 3. La cadenza con cui effettuare le letture potrà essere concordata con gli enti di controllo (giornaliera/settimanale) in funzione delle procedure interne di stabilimento.
- 4. si suggerisce di includere MTBE nel programma analitico della prossima campagna di autocontrollo, anche ai fini di valutare il corretto funzionamento dell'impianto di trattamento acque.
- 5. si chiede di fornire tutti gli elaborati richiesti (tabelle e rappresentazioni cartografiche) anche in formato elettronico editabile.

B) la Provincia di Mantova ha emesso due ordinanze ai sensi dell'art.244 del D.Lgs 152/2006 con atto dirigenziale 21/110 del 20/05/2012 e atto dirigenziale 21/259 del 15/10/2012. La prima ordinanza attesta che l'Industria Colori Freddi è responsabile dell'inquinamento delle acque di falda da composti alifatici clorurati per l'area di proprietà Industria Colori Freddi nonché le aree poste a valle idrogeologico dell'area Colori Freddi. In particolare delle Ditte Fratelli Posio, Itas S.p.A., Sogefi Filtration, il distributore carburanti di Proprietà CLAIPA, SOL e ex Punto Vendita IP. In tale ordinanza la Provincia di Mantova ordina all'Industria Colori Freddi di adempiere a quanto previsto dagli art. 242 e 244 del D.Lgs. 152/2006 nonché a tutte le prescrizioni formulate dal MATTM. Nella seconda ordinanza si ordina all'Industria Colori Freddi di rimuovere e lo smaltimento dei sedimenti/rifiuti rinvenuti nel cavo San Giorgio e il successivo ripristino dei luoghi;

L'Azienda dichiara che il 31 dicembre 2008 Sogefi Filtration ha interrotto qualsiasi attività sull'area ed attualmente l'area non è utilizzata. La competenza dell'area è passata alla società Sogefi che comunque sta effettuando interventi di prevenzione/messa in sicurezza tramite emungimento di acqua contaminata dai pozzi della propria barriera idraulica.

La Conferenza di Servizi istruttoria rileva che, a prescindere da responsabilità, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione, i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono pertanto assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, infatti, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto della documentazione di cui ai sottopunti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 trasmessa dalla Sogefi e chiede all'Azienda, di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale:

1. una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito e/o dei fruitori dell'area all'inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di contaminazione nelle acque di falda;

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede altresì all'azienda per le prossime campagne di autocontrollo di:

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
 Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
 e sue successive modifiche ed integrazioni

45

1. includere nella la misura della soggiacenza da tutti i pozzi e piezometri disponibili nel sito Sogefi. I dati raccolti dovranno essere elaborati in mappe interpretative della piezometria nell'area dello stabilimento e grafici sulle variazioni dei livelli.
2. presentare, per ciascun pozzo di emungimento, per il periodo di riferimento, i dati effettivi (non di progetto o stimati) relativi a:
  - ore di funzionamento delle pompe di ciascun pozzo;
  - portata (lettura da contaltri);
  - quantitativo di acqua inviato al trattamento (lettura da contaltri);
  - indicazione delle anomalie di funzionamento (interruzione per basso livello, guasto...).
 (La cadenza con cui effettuare le letture potrà essere concordata con ARPA in funzione delle procedure interne di stabilimento).
3. includere MTBE nel programma analitico della prossima campagna di autocontrollo, anche ai fini di valutare il corretto funzionamento dell'impianto di trattamento acque.
4. fornire ad ARPA tutti gli elaborati richiesti (tabelle e rappresentazioni cartografiche) anche in formato elettronico editabile;
5. la cadenza di verifica dell'efficienza idraulica e dell'efficacia idrochimica della barriera idraulica dovrà essere concordata con Arpa Lombardia.

La Conferenza di Servizi istruttoria in riferimento alla richiesta della Sogefi di rivedere la perimetrazione del SIN escludendo l'area di proprietà di Sogefi S.p.A, ricorda che l'art. 36 bis, comma 3 della Legge 134/12 prevede che *“su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale”*.

L'ing. Roviezzo riassume il documento di cui al punto 8.1 per la parte relativa alla rimozione dei serbatoi interrati e al punto 8.5. Ricorda che i documenti contengono una brevè descrizione delle attività proposte per la rimozione di due dei quattro serbatoi interrati dismessi presenti nell'area del sito. In corrispondenza di uno dei serbatoi da rimuovere, le indagini di caratterizzazione effettuate nel 2006 avevano evidenziato la presenza di idrocarburi C>12 in concentrazioni (1.220 mg/kg) superiori ai limiti normativi in un campione di terreno prelevato tra 2,6 e 3,2 m dal sondaggio S9.

Si ricorda che:

A)ISPRA con nota prot. n. 0036770 del 02/10/2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 0024479 del 3/10/2012 ha formulato le seguenti osservazioni sul documento a) in riferimento al piano di rimozione dei serbatoi:

1. in conformità con quanto richiesto in occasione degli interventi di bonifica dei terreni mediante scavo e smaltimento effettuati nei SIN, dovrà essere rimosso il terreno fino alla profondità a cui, in fase di caratterizzazione, è stata riscontrata assenza di contaminazione (primo campione risultato non contaminato sottostante quello contaminato);
2. Per quanto riguarda le modalità di gestione dei terreni provenienti dalle attività di scavo si ricorda che i terreni provenienti da attività di bonifica devono essere gestiti come rifiuti ai

sensi della normativa vigente. I terreni devono essere caratterizzati ai fini dell'attribuzione del codice CER e della verifica dell'ammissibilità in discarica e/o della possibilità di recupero;

3. la caratterizzazione delle pareti e del fondo scavo dovrà essere conforme a quanto previsto nel documento APAT "Proposta di integrazione del "Protocollo Operativo" per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati Fondo scavo e Pareti. Pubblicato sul sito web ISPRA all'indirizzo.

B) ARPA con nota prot. n. 19898 del 11/02/2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 0012390 del 13/02/2013, ha ricordato all'azienda in merito al documento di cui al sottopunto 8.5 che sui campioni di fondo scavo dovranno essere ricercati tutti gli analiti del piano di caratterizzazione approvato nonché i composti volatili;

C) Sogefi Filtration con nota del 07/02/2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 0007130 del 06/03/2014 ha trasmesso la relazione descrittiva dell'intervento di rimozione dei 2 serbatoi interrati evidenziando che sussiste un inquinamento da idrocarburi pesanti nell'area di rimozione del serbatoio Sr2 e che saranno previste indagini integrative per la delimitazione della contaminazione del suolo.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto dell'intervento di rimozione dei due serbatoi e formula le seguenti prescrizioni:

1. si chiede alla Provincia di Mantova di verificare che l'Azienda abbia correttamente gestito il materiale scavato (destino finale)
2. il piano di dettaglio della Caratterizzazione al fine di delimitare la contaminazione del suolo in prossimità del serbatoio rimosso Sr2, comprensivo della checklist da ricercare, deve essere definito in accordo con l'ARPA Mantova che, in relazione alla specificità del sito e dell'intervento potrà stabilire particolari prescrizioni.
3. le attività di indagine ambientale dovranno essere realizzate in modo da garantire il contraddittorio con l'ARPA Mantova;
4. i risultati delle indagini dovranno essere trasmessi a tutti gli enti interessati al fine dell'esame della documentazione in conferenza di servizi e della successiva presentazione di un progetto che contenga una proposta di rimozione o trattamento della contaminazione da idrocarburi pesanti presente nei suoli così come richiesto dalla conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011.

Si introduce la discussione sul nono punto all'Ordine del Giorno


9. Società ITAS S.p.A:

9.1. Relazione Semestrale Impianto depurazione acqua di falda in Area Itas 2 - Rapporto n.12 - Settembre 2010, e in Area Itas - Rapporto n.9 - Settembre 2010, documentazione acquisita al MATTM al prot. 4898/TRI/DI del 15 febbraio 2011;

9.2. Relazione Semestrale Impianto depurazione acqua di falda in area ITAS 2 (ex Monteshell - Marzo 2011); e in area ITAS (Sede storica - Marzo 2011), documentazione acquisita al MATTM al prot. 23314/TRI/DI del 20 luglio 2011;

L'ing. Roviezzo riassume il documento di cui al punto 9.1 e al punto 9.2. Ricorda che i documenti in esame, quali relazioni semestrali sull'efficienza dell'impianto, contengono i risultati analitici sulle acque in entrata e in uscita dal depuratore relativamente ai semestri 1 aprile 2010 - 30 settembre 2010 (documento di cui alla lettera a), 1 ottobre 2010 - 31 marzo 2011 (documento di cui alla lettera b)

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni



A partire dal 1/4/2010 le acque in uscita dagli impianti sono interamente recuperate nel ciclo produttivo ed utilizzate sia per reintegro dei bagni di decapaggio presenti in azienda sia per raffreddamento.

Gli impianti sono assoggettati ai controlli previsti per le attività operanti in IPPC-AIA.

Si evidenzia che l'Azienda sottolinea che per le acque in uscita si è in attesa di parere da parte degli Enti preposti per conoscere quali siano i limiti da considerare, tenuto conto del riuso delle acque nel ciclo produttivo.

Si ricorda che

A)ISPRA con nota prot. 24578 del 12/6/2013 ha preso atto della documentazione in esame;

B) la Provincia di Mantova ha emesso due ordinanze ai sensi dell'art.244 del D.Lgs 152/2006 con atto dirigenziale 21/110 del 20/05/2012 e atto dirigenziale 21/259 del 15/10/2012. La prima ordinanza attesta che l'Industria Colori Freddi è responsabile dell'inquinamento delle acque di falda da composti alifatici clorurati per l'area di proprietà Industria Colori Freddi nonché le aree poste a valle idrogeologico dell'area Colori Freddi. In particolare delle Ditte Fratelli Posio, Itas S.p.A., Sogefi Filtration, il distributore carburanti di Proprietà CLAIPA, SOL e ex Punto Vendita IP. In tale ordinanza la Provincia di Mantova ordina all'Industria Colori Freddi di adempiere a quanto previsto dagli art. 242 e 244 del D.Lgs. 152/2006 nonché a tutte le prescrizioni formulate dal MATTM. Nella seconda ordinanza si ordina all'Industria Colori Freddi di rimuovere e lo smaltimento dei sedimenti/rifiuti rinvenuti nel cavo San Giorgio e il successivo ripristino dei luoghi;

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto della documentazione trasmessa dalla ITAS e formula le seguenti prescrizioni:

1. in merito alla verifica dei limiti di riutilizzo e alla verifica della funzionalità e dell'efficacia degli impianti MISE 1 e MISE 2 si rimanda ai controlli previsti nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.), ai sensi del D.Lgs.18 febbraio 2005 n. 59. Si ricorda, comunque, che la conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011 aveva formulato anche le seguenti richieste:

a. ITAS 1

- a. si chiede all'Azienda di effettuare anche la ricerca del MTBE, che non è stato ricercato nel corso dell'attività in esame e che l'Azienda stessa dichiara che è presente come inquinante nelle acque di falda; si richiede inoltre, anche la ricerca del Manganese, contaminante riscontrato nel monitoraggio della falda nell'area adiacente ITAS 2;
- b. devono essere ricercati i parametri Arsenico, Alluminio, e MTBE. nei campioni prelevati in ingresso all'impianto di depurazione e in quelli prelevati in uscita, così come richiesto da ARPA Lombardia;

b. ITAS 2

- a. devono essere ricercati i parametri Arsenico, Idrocarburi totali, MTBE, 1,2 Dicloroetilene nei campioni prelevati in ingresso all'impianto di depurazione e in quelli prelevati in uscita, così come richiesto da ARPA Lombardia;

La Conferenza di Servizi istruttoria rileva che, a prescindere da responsabilità, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione, i proprietari non

responsabili delle aree contaminate devono pertanto assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, infatti, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede all'Azienda, di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale,

1. una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito e/o dei fruitori dell'area all'inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di contaminazione nelle acque di falda.
2. il progetto di bonifica dei suoli richiesto dalla conferenza di servizi istruttoria del 10/10/2011.

Si introduce la discussione sul **decimo punto** all'Ordine del Giorno

#### 10. Società SOL:

Esame della documentazione:

- 10.1 Documentazione di risposta alla Conferenza di Servizi decisoria del 24/09/2012, trasmessa dalla Sol ed acquisita al MATTM al prot. 42842/TRI/DI del 30/11/2012;
- 10.2 Risultati analitici campioni di terreno e di acque sotterranee prelevati il 10-11.12.12 e 9.01.13 trasmessi da ARPA Lombardia ed acquisiti al MATTM al prot. 25928 del 3 aprile 2013.

L'ing. Roviezzo illustra brevemente il documento di cui al **sottopunto 10.1.**


Ricorda che il documento in esame è stato trasmesso dalla società SOL in risposta alle prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 24/09/2012. L'Azienda ha trasmesso i documenti/chiarimenti richiesti per i mappali 120 e 131 ed in particolare ha precisato che:

1. l'intervento di realizzazione di un accesso indipendente allo stabilimento SOL stato autorizzato dal Comune di Mantova ed è stato completato nell'aprile 2008;
2. il progetto delle tubazioni per il trasporto di ossigeno ed azoto è al momento sospeso;
3. preso atto che la particella 222 del foglio 74 ricade nel SIN, si procederà quanto prima alla presentazione del piano di caratterizzazione richiesto.

Si ricorda che:

A)ISPRA con nota inviata per le vie brevi in data 13/03/2014 ha trasmesso il proprio parere in merito alla documentazione in esame (Allegato E);

B) la **Provincia di Mantova** ha emesso due ordinanze ai sensi dell'art.244 del D.Lgs 152/2006 con atto dirigenziale 21/110 del 20/05/2012 e atto dirigenziale 21/259 del 15/10/2012. La prima ordinanza attesta che l'Industria Colori Freddi è responsabile dell'inquinamento delle acque di falda da composti alifatici clorurati per l'area di proprietà Industria Colori Freddi nonché le aree poste a valle idrogeologico dell'area Colori Freddi. In particolare delle Ditte Fratelli Posio, Itas S.p.A., Sogefi



Filtration, il distributore carburanti di Proprietà CLAIPA, SOL e ex Punto Vendita IP. In tale ordinanza la Provincia di Mantova ordina all'Industria Colori Freddi di adempiere a quanto previsto dagli art. 242 e 244 del D.Lgs. 152/2006 nonché a tutte le prescrizioni formulate dal MATTM. Nella seconda ordinanza si ordina all'Industria Colori Freddi di rimuovere e lo smaltimento dei sedimenti/rifiuti rinvenuti nel cavo San Giorgio e il successivo ripristino dei luoghi.

L'ing. Roviezzo in merito al documento di cui al **sottopunto 10.2** sottolinea che la documentazione in esame è stata trasmessa da ARPA Lombardia e costituisce la relazione di validazione delle indagini di caratterizzazione eseguite dalla SOL nel dicembre 2012 e nel gennaio 2013. Tale caratterizzazione si è resa necessaria a seguito del rilascio da parte del Comune di Mantova del permesso a costruire per l'ampliamento dell'impianto produzione gas tecnici.

In merito ai terreni Arpa ritiene accettabili i risultati trasmessi dalla Ditta SOL. ARPA, inoltre, specifica che:

1. dalla valutazione complessiva dei risultati è possibile estendere l'affidabilità anche agli altri campioni di terreno analizzati dalla ditta;
2. dalla valutazione complessiva dei risultati ottenuti sia da ARPA che dalla ditta non risultano valori analitici superiori ai limiti di legge per la destinazione d'uso industriale del sito.

In merito alle acque di falda sono stati riscontrate contaminazioni da Manganese cloformio bromoformio tetracloruro di carbonio 1,2 dicloropropano (dati ARPA) e contaminazione da Idrocarburi totali (dal parte della SOL). A tal proposito ARPA evidenzia che:

1. la società Sol ritenendo anomala la contaminazione da Idrocarburi ha provveduto ad effettuare di propria iniziativa un ulteriore campionamento delle acque di falda e non ha riscontrato la contaminazione da Idrocarburi totali;
2. la Sol ha presentato un documento di analisi di rischio in modalità diretta per valutare il rischio cui sono soggetti i lavoratori.

ARPA conclude ritenendo necessario:

1. che la Società Sol aggiorni l'analisi di rischio;
2. al fine di verificare che la contaminazione non aumenti nel tempo e possa modificare il rischio per i lavoratori la Società prosegui con campagne periodiche di monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza trimestrale per almeno due anni.

La Conferenza di Servizi istruttoria rileva che, a prescindere da responsabilità, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione, i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono pertanto assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, infatti, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi prende atto dei documenti di cui ai sottopunti 10.1 e 10.2 del presente punto all'ordine del giorno e formula le seguenti prescrizioni:

1. deve essere trasmessa al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito e/o dei fruitori dell'area all'inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di contaminazione nelle acque di falda.
2. al fine di verificare che la contaminazione non aumenti nel tempo e possa modificare il rischio per i lavoratori la Società dovrà proseguire il monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza da concordare con ARPA.
3. deve essere presentato per i mappali [foglio 74 particella 82 e 223 (parte) e foglio 71 particella 132], nonché per la particella foglio 74, n. 222 (parte), ubicati all'interno della perimetrazione del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico, il Piano di Caratterizzazione delle aree medesime, al fine della verifica della conformità delle matrici ambientali ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche;
4. si ricorda che qualsiasi attività che comporti l'interferenza con le matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque di falda deve essere comunicata anche al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in quanto titolare del relativo procedimento.

Non essendoci punti su varie ed eventuali e null'altro da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore.18.00.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing. Laura D'aprile

Ing. Angela Roviezzo

*Laura D'aprile*

*Angela Roviezzo*

NOME COGNOME	ENTE	FIRMA
Rosella Giuliani	ISPRA	<i>Rosella Giuliani</i>
Tiziana Forte	ISPRA	<i>Tiziana Forte</i>
Laura Sinalpi	ISPRA	<i>Laura Sinalpi</i>
Federica Scaini	ISS	<i>Federica Scaini</i>
Angelo Elefanti	Regione Lombardia	<i>Angelo Elefanti</i>
Nicola Di Nuzzo	Regione Lombardia	<i>Nicola Di Nuzzo</i>
Sergio Varisco	Regione Lombardia	<i>Sergio Varisco</i>
Giancarlo Leoni	Provincia di Mantova	<i>Giancarlo Leoni</i>
Giampaolo Galeazzi	Provincia di Mantova	<i>Giampaolo Galeazzi</i>
Elena Molinari	Provincia di Mantova	<i>Elena Molinari</i>
Arianna Acerbi	Provincia di Mantova	<i>Arianna Acerbi</i>
Mariella Maffini	Comune di Mantova	<i>Mariella Maffini</i>
Sandra Savazzi	Comune di Mantova	<i>Sandra Savazzi</i>
Annibale Vareschi	Comune di Mantova	<i>Annibale Vareschi</i>


SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO  
Verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/90  
e sue successive modifiche ed integrazioni

*Angela Roviezzo* *Laura D'aprile* *Annibale Vareschi* *Sandra Savazzi* *Mariella Maffini* *Arianna Acerbi* *Elena Molinari* *Giampaolo Galeazzi* *Giancarlo Leoni* *Sergio Varisco* *Nicola Di Nuzzo* *Angelo Elefanti* *Federica Scaini* *Laura Sinalpi* *Tiziana Forte* *Rosella Giuliani*

Carlo Licotti	ARPA Lombardia Dip. Mantova	<i>Carlo Licotti</i>
Alessandro Bianchi	ARPA Lombardia Dip. Mantova	<i>Alessandro Bianchi</i>
Marco Spaggiari	ARPA Lombardia Dip. Mantova	<i>Marco Spaggiari</i>
Andrea Gallio	ASL Mantova	<i>Andrea Gallio</i>
Massimo Arvati	ASL Mantova	<i>Massimo Arvati</i>
Giuseppe D'Ercole	CISL	<i>Giuseppe D'Ercole</i>
Maria Rita Arioli	UGL Chimici	<i>Maria Rita Arioli</i>
Domenico Di Martino	CGIL Nazionale	<i>Domenico Di Martino</i>
Natale Carapellese	CGIL Lombardia	<i>Natale Carapellese</i>
Simona Fabiani	CGIL Nazionale	<i>Simona Fabiani</i>
Geraldino Santopietro	FILCTEMCGIL Mantova	<i>Geraldino Santopietro</i>
Stefano Lodi Rizzini	FILCTEM Mantova	
Azelio Bacchetta	UILTEC Mantova	
Paolo Spadafora	FEMCA Cisl Mantova	

**ELENCO ALLEGATI AL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO DEL 17/03/2014**

- A. elenco dei partecipanti alla Conferenza di Servizi istruttoria del 17/03/2014 (Allegato A del presente verbale);
- B. ricostruzione di fatto della documentazione acquisita e dell'attività istruttoria svolta in relazione al Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico per ciascuno dei punti all'ordine del giorno della CdS - (Allegato B del presente verbale);
- C. nota ARPA Lombardia nota prot. n. 34238 del 13.03.2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 7938 del 14.03.2014 (Allegato C del presente verbale);
- D. nota ISS prot. 26/02/2014-0007091 (prot. MATTM n. 0006789/TRI del 04/03/2014) (Allegato D del presente verbale);
- E. parere ISPRA sull'area SOL inviato per le vie brevi in data 13/03/2014 (Allegato E del presente verbale).



*[Handwritten signatures and initials, including 'de Bi', '701', and 'STO']*